

# CITTA' DI ANAGNI



UFFICIO PATRIMONIO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA**



## SOMMARIO

<b>Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
Art. 1 – Oggetto.....	5
Art. 2 - Competenze .....	5
Art. 3 - Responsabilità.....	5
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento .....	6
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico .....	6
<b>Capo II – DICHIARARZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI .....</b>	<b>8</b>
Art. 6 – Dichiarazione di morte.....	8
Art. 7 – Denuncia della causa di morte .....	8
Art. 8 – Accertamenti necroscopici.....	8
Art. 9 – Referto e rapporto all’ Autorità Giudiziaria.....	9
Art. 10 – Rinvenimenti di parti di cadavere, di resti mortali od ossa umane.....	9
<b>Capo III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO .....</b>	<b>10</b>
Art. 11 – Periodo di osservazione .....	10
Art. 12 – Cautele nel periodo di osservazione .....	10
Art. 13 - Deposito di osservazione ed obitorio.....	10
Art. 14 – Autorizzazione alla sepoltura.....	11
Art. 15 – Riscontro diagnostico.....	12
Art. 16 – Rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici.....	12
Art. 17 – Prelievi per trapianti terapeutici.....	12
Art. 18 – Autopsie e trattamenti conservativi .....	12
<b>Capo IV - FERETRI.....</b>	<b>13</b>
Art. 19 - Deposizione della salma nel feretro.....	13
Art. 20 - Verifica e chiusura feretri .....	13
Art. 21 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....	14
Art. 22 - Fornitura gratuita di feretri e Piastrina di riconoscimento.....	15
<b>Capo V - TRASPORTI FUNEBRI.....</b>	<b>17</b>
Art. 23 - Modalità e percorso del trasporto .....	17
Art. 24 - Trasporti Funebri .....	17
Art. 25 - Trasporti gratuiti e a pagamento .....	18
Art. 26 - Orario dei trasporti.....	18
Art. 27 - Norme generali per i trasporti.....	18
Art. 28 - Riti religiosi .....	19
Art. 29 - Trasferimento di salme senza funerale .....	19
Art. 30 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.....	19
Art.31 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	20
Art. 32 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero .....	20
Art. 33 - Trasporti all'estero o dall'estero .....	21



Art. 34 - Trasporto di ceneri e resti .....	21
Art. 35 - Rimessa e sosta delle autofunebri di passaggio.....	21
<b>Capo VI - CIMITERO COMUNALE.....</b>	<b>22</b>
Art. 36 - Disposizioni generali – Vigilanza - Custodia .....	22
Art. 37 - Reparti speciali nel cimitero .....	22
Art. 38 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali .....	23
<b>Capo VII - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE CIMITERIALE .....</b>	<b>24</b>
Art. 39 - Disposizioni generali .....	24
Art. 40 - Piano regolatore cimiteriale.....	24
<b>Capo VIII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....</b>	<b>26</b>
Art. 41 – Disposizioni generali .....	26
Art. 42- Inumazioni .....	26
Art. 43 - Inumazioni di arti anatomici.....	27
Art. 44 - Cippo .....	27
Art. 45 - Tumulazione .....	27
Art. 46 - Deposito provvisorio .....	28
<b>Capo IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....</b>	<b>29</b>
Art.47 - Esumazioni ordinarie .....	29
Art. 48 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....	29
Art. 49 - Esumazione straordinaria .....	30
Art. 50 - Estumulazioni .....	30
Art. 51 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	31
Art. 52 - Raccolta delle ossa.....	32
Art. 53 - Oggetti da recuperare.....	32
Art. 54 - Disponibilità dei materiali .....	32
<b>Capo X - CREMAZIONE .....</b>	<b>34</b>
Art. 55 – Riferimenti normativi.....	34
Art. 56 - Crematorio .....	34
Art. 57 – Autorizzazione alla cremazione .....	34
Art. 58 – Cremazione di resti mortali.....	35
Art. 59 – Portatori di protesi.....	35
Art. 60 – Urne cinerarie e modalità di destinazione delle ceneri .....	36
Art. 61 – Tumulazioni delle ceneri.....	36
Art. 62 – Inumazione delle ceneri .....	36
Art. 63 – Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare.....	37
Art. 64 – Cinerario comune.....	38
Art. 65 – Dispersione delle ceneri .....	38
Art. 66 – Registro delle ceneri .....	40
<b>Capo XI - POLIZIA DEI CIMITERI .....</b>	<b>41</b>
Art. 67 - Orario.....	41
Art. 68 - Disciplina dell'ingresso.....	41



Art. 69 - Divieti speciali .....	41
Art. 70 - Riti funebri.....	42
Art. 71 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni .....	42
Art. 72 - Fiori e piante ornamentali.....	43
Art. 73 - Materiali ornamentali .....	43
<b>Capo XII - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE .....</b>	<b>44</b>
Art. 74 - Sepolture private.....	44
Art. 75 - Durata delle concessioni .....	46
Art. 76 - Modalità di concessione .....	46
Art. 77 - Uso delle sepolture private .....	47
Art. 78 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione .....	48
Art. 79 - Costruzione dell'opera - Termini .....	49
<b>Capo XIII - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE .....</b>	<b>50</b>
Art. 80 - Divisione, subentri.....	50
Art. 81 - Rinuncia a concessione a tempo determinato.....	50
Art. 82 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	51
Art. 83 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione .....	51
Art. 84 - Rinuncia a concessione di manufatti .....	52
<b>Capo XIV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE .....</b>	<b>53</b>
Art. 85 - Revoca .....	53
Art. 86 - Decadenza.....	53
Art. 87 - Provvedimenti conseguenti la decadenza .....	54
Art. 88 - Estinzione .....	54
<b>Capo XV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....</b>	<b>55</b>
Art. 89 - Accesso al cimitero.....	55
Art. 90 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e di collocazione di ricordi funebri.....	55
Art. 91 – Responsabilità, Deposito cauzionale .....	56
Art. 92 - Recinzione aree, Materiali di scavo.....	56
Art. 93 - Introduzione e deposito di materiali .....	56
Art. 94 - Orario di lavoro .....	56
Art. 95 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	57
Art. 96 - Vigilanza.....	57
Art. 97 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri .....	57
<b>Capo XVI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....</b>	<b>59</b>
Art. 98 - Funzioni, Licenza .....	59
Art. 99 - Divieti .....	63
<b>Capo XVII - DISPOSIZIONI VARIE .....</b>	<b>64</b>
Art. 100 - Mappa .....	64
Art. 101 - Annotazioni in mappa.....	64
Art. 102 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	64
Art. 103 - Schedario dei defunti .....	64



Art. 104 - Scadenario delle concessioni .....	65
<b>Capo XVIII - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>66</b>
Art. 105 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento .....	66
Art. 106 - Cautele .....	66
Art. 107 - Concessioni pregresse.....	66
Art. 108 - Sepulture private a tumulazioni pregresse: mutamento del rapporto concessorio.....	66
Art. 109 – Cappelle prive di atto concessorio – Difformità.....	67
Art. 110 – Ammissibilità regolarizzazione e decadenza concessioni originarie.....	67
Art. 111 – Istanza di regolarizzazione.....	68
Art. 112 – Mancanza di regolarizzazione.....	69
Art. 113 – Regolarizzazione di permuta.....	69
Art. 114 – Immissione in possesso - Stato di consistenza.....	70
Art. 115 – Riconcessioni .....	70
Art. 116 – Riconcessioni quote di area cimiteriale sulla quale insistono loculi e/o cellette regolarmente occupati.....	71
Art. 117 – Diritto al culto dei defunti.....	71
Art. 118 – Riconcessione porzione di area cimiteriale sulla quale insistono loculi e/o cellette non occupati.....	72
Art. 119 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria .....	72
Art. 120 - Contabilità .....	72
Art. 121 – Definizioni e funzioni .....	72
Art. 122 – Nuovo cimitero .....	73
Art. 123 – Loculi provvisori.....	73
Art. 124 – Sospensione di procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie .....	73
Art. 125 – Gestione operazioni cimiteriali .....	73

## ALLEGATI

Modulistica

Bozza di contratto

Tariffe

D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285



## **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri tutelando in tal modo i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

### **Art. 2 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lgs. 267/2000.

3. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall' Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

4. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

5. L'ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'Azienda U.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento (tumulazione, inumazione, cremazione) secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

### **Art. 3 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.



3. Una copia del presente regolamento sarà a disposizione dei cittadini presso gli uffici nel cimitero cittadino e sul sito internet istituzionale.

#### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. I servizi gratuiti sono:

- a) la visita necroscopica, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate se disposti dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se disposti dell'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, da individuare in seguito alla redazione del Piano Regolatore Cimiteriale;
- g) l'inumazione in campo comune o la cremazione, compresa la fornitura dell'apposito feretro, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 22; in caso di indisponibilità di aree per l'inumazione viene valutata la possibilità di procedere alla cremazione o alla tumulazione da effettuarsi a spese del Comune; l'accertamento dello stato di indigenza viene effettuato dal Responsabile del Servizio Servizi Sociali.

3. Tutti i servizi non contemplati nel comma 2 sono da intendersi a pagamento secondo le tariffe stabilite con Delibera di Giunta Comunale (allegato n.1)

#### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici dei Servizi Cimiteriali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 perché, compilato cronologicamente dagli addetti, possa fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Una copia di detto registro sarà ogni anno depositata nell'Archivio dello Stato Civile.

2. Sono inoltre conservati, presso i medesimi uffici, per la visura e consultazione da parte dei cittadini:

- a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero Comunale;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) il piano regolatore dell'area cimiteriale e le norme di edificazione;



- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.





## **Capo II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **Art. 6 – Dichiarazione di morte**

1. Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale di Stato Civile da parte dei familiari o di chi per essi, ai sensi dell'Ordinamento sullo Stato Civile, di cui al titolo VII del R.D. n° 1238 del 9/7/1939.

### **Art. 7 – Denuncia della causa di morte**

1. Il medico curante, ai sensi delle vigenti leggi in materia, è tenuto ad effettuare tempestivamente, non oltre le 24 ore dalla verifica del decesso, la denuncia al sindaco della malattia ritenuta causa di morte.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, seguendo le prescrizioni di cui al decreto del Ministero della Sanità n° 582 del 22/9/1994.

3. L'obbligo della denuncia è esteso anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt. 39 e 45 del D.P.R. n°285/1990.

4. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. n°185 del 13/2/1964.

5. Nel caso di morte per malattia infettiva diffusiva l'Ufficiale di Stato Civile deve darne informazione immediata all'A.U.S.L.

6. La denuncia delle cause di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda approvata dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT. Tale scheda viene poi trasmessa all'ISTAT entro trenta giorni. La scheda ha finalità esclusivamente epidemiologiche, sanitarie e statistiche. Copia deve essere altresì inviata, a cura dell'Ufficio di Stato Civile all'A.U.S.L. per le incombenze di cui all'art. 1, 7° comma del D.P.R. n°285/1990.

### **Art. 8 – Accertamenti necroscopici**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario, designato dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.144 dell'Ordinamento dello Stato Civile, il medico necroscopo provvede, non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le trenta ore, tranne casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art.9, all'accertamento della morte ai fini del rilascio dell'autorizzazione al seppellimento da parte dell'Ufficiale di Stato Civile e adotta eventuali provvedimenti urgenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

2. In esito alla visita il medico necroscopo compila l'apposito certificato previsto dall'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile che resta allegato al registro degli atti di morte.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da personale medico individuato dal dipartimento di prevenzione dell'A.U.S.L.



4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da medico da questi delegato. All'Ufficiale di Stato Civile vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

5. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Dirigente Sanitario dell'A.U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.

6. L'identificazione della salma è eseguita al momento dell'accertamento del decesso, ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, o della visita necroscopica negli altri casi, oltre che al momento della chiusura del feretro.

7. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedono ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'azienda U.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

8. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successiva all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione. I trattamenti possono essere effettuati trascorso il periodo ordinario di osservazione. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

#### **Art. 9 – Referto e rapporto all'Autorità Giudiziaria**

1. I sanitari che nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevino indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, devono fare immediato referto o rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale e dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale.

2. In tali casi, a questa Autorità, spetta il rilascio del nulla-osta al seppellimento.

3. Il Dirigente competente dell'A.U.S.L., rilevati gli indizi di cui al primo comma attraverso la scheda del medico curante o attraverso il certificato necroscopico, ne darà in ogni caso immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.U.S.L. competente per territorio.

#### **Art. 10 – Rinvenimenti di parti di cadavere, di resti mortali od ossa umane**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.U.S.L. per l'adozione degli adempimenti di rispettiva competenza.

2. L'Azienda U.S.L. incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria, che in caso di sussistenza di reato è competente a rilasciare il nulla osta per la sepoltura.

3. Sulla base del nulla osta l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza l'inumazione, la tumulazione o, in caso di ossa umane, la collocazione nell'ossario comune.



## **Capo III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

### **Art. 11 – Periodo di osservazione**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico, ad autopsia, a trattamenti conservativi, imbalsamazioni, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dalla morte a meno che l'accertamento della morte non venga effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge n°578 del 29/12/1993.

2. Detto termine può non essere osservato nei casi di morte per decapitazione, maciullamento o di accertamento della morte da parte del medico necroscopo anche con l'ausilio di apparecchi tanatografici di cui all'art. 8 del D.P.R n° 285/1990.

3. Nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione ed infine quando ricorrano ragioni speciali, il Sindaco, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi di cui al 2° comma che precede.

### **Art. 12 – Cautele nel periodo di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuni ed idonei mezzi di avviso.

2. Per i deceduti a seguito di malattia infettiva-diffusiva, sono adottate dal Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. le speciali misure cautelative necessarie.

### **Art. 13 - Deposito di osservazione ed obitorio**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in idonei locali nell'ambito del Cimitero, oppure presso gli Ospedali della città.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari a meno che non sia necessario ai fini dell'accertamento della morte per i seguenti casi:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere le salme
- b) salme trasferite a richiesta dei familiari o da case di cura o altri luoghi privati o pubblici
- c) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico
- d) ignoti di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento



4. Le salme di persone morte di malattia infettiva, diffusiva o sospetta tale, o quando il cadavere si presenti in stato di avanzata putrefazione sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Su proposta del Dirigente Sanitario il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato. La salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni vitali.

7. Il Comune deve avere a disposizione un obitorio, anche presso ospedali pubblici, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.

8. L'obitorio deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

9. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente, appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari, è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

#### **Art. 14 – Autorizzazione alla sepoltura**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. Essa è successiva al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria nei casi di cui agli artt. 9 e 10.

2. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 09 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dal precedente 1° comma.

3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 285/90, e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso di trasporto e seppellimento rilasciati dall'A.U.S.L. ove è avvenuto il decesso sulla base



della domanda di seppellimento presentata a norma del 4° comma del citato art. 7 del D.P.R. 285/90

4. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

5. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art. 142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

#### **Art. 15 – Riscontro diagnostico**

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni dello stesso articolo e di quelle degli artt. 38 e 39 del medesimo decreto.

2. L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati dei riscontri diagnostici, comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 7, con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

#### **Art. 16 – Rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici**

1. Per il rilascio, a scopo di studio, di cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compresi i prodotti fetali, si osservano gli artt. 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 17 – Prelievi per trapianti terapeutici**

1 Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto è disciplinato dalla Legge 2/12/1975, n. 644, dal D.P.R. 16/6/1977 n. 409, dal DPR 9/11/1994 n. 694 e successive modificazioni o integrazioni.

2 L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti dal Ministero della Sanità.

#### **Art. 18 – Autopsie e trattamenti conservativi**

1 Le autopsie e i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. 285/90.

2 L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati delle autopsie e delle procedure previste al comma 2 dell'art. 45 del D.P.R. 285/90, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.

3 Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza secondo quanto prescritto al comma 3° dell'art. 45 del D.P.R. 285/90.

4 I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 285/90.



## **Capo IV - FERETRI**

### **Art. 19 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro ( art.74 D.P.R. n°285/1990).

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 20 - Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale o il personale tecnico all'uopo delegato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 21.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

4. Sia la cassa in legno che quella di metallo deve portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta produttrice.

5. La chiusura della salma nel feretro deve essere fatta alla presenza dell'incaricato al trasporto della salma, il quale agisce in veste di incaricato di pubblico servizio. Al fine di esercitare tali i compiti le ditte di trasporto funebre, debitamente autorizzate, dovranno comunicare al Comune di Anagni ed all' U.S.L. di Anagni – Dipartimento Igiene e Sanità pubblica – le generalità del personale incaricato ad effettuare i trasporti funebri per conto dell'impresa stessa, in conformità alle disposizioni organizzative che verranno emanate dal Dirigente del Servizio.

6. All'atto della chiusura verrà redatto un verbale di verifica e sigillamento cofano riportante i dati anagrafici del defunto ed attestante la regolare chiusura del feretro. Tale verbale dovrà essere firmato dall'incaricato al trasporto e da due testimoni. Il feretro chiuso non potrà essere riaperto se non per disposizione dell'autorità giudiziaria.

7. L'incaricato del trasporto di un cadavere consegna al servizio di custodia del cimitero le documentazioni che accompagnano la salma per le registrazioni di cui all'art. 41 e per la verifica dell'integrità del sigillo di cui al comma che precede.

8. L'incaricato del trasporto di resti mortali, di ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione del Comune, prima della partenza; egli verifica che le



generalità contenute nell'autorizzazione al trasporto corrispondano con quelle riportate sulla cassetta resti o sull'urna cineraria;

9. Il trasporto delle salme è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell'Azienda Sanitaria locale, in virtù di quanto disposto dal D.P.R. 285/90 art.16, comma 2, nonché del Comune per quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art. 21 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre ovvero secondo le disposizioni normative vigenti e cioè:

- a) per inumazione:
  - a. il feretro deve essere preferibilmente di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
  - b. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  - c. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - d. i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 78, potranno essere inumati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 75 comma 2 del D.P.R. 285/90, anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
  - a. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura; entrambe le casse dovranno essere conformi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero per qualunque destinazione di sepoltura o pratica funebre:
  - a. si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
  - a. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) per cremazione:
  - a. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - b. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;



- c. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore adeguato.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, mediante verifica dell'integrità del sigillo e conformità alla certificazione rilasciata dal personale delegato dall'Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
8. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il suo collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
9. Nel Comune l'ordine e la vigilanza sul trasporto funebre – inteso come trasporto di cadaveri, resti mortali ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi – spettano al Sindaco. L'Azienda U.S.L. vigila e controlla, ai fini igienico e sanitari, il servizio di trasporto dei cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

### **Art. 22 - Fornitura gratuita di feretri e Piastrina di riconoscimento**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, attraverso il Dirigente del Settore Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.





3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte (art.77 comma 2 del D.P.R. n° 285/1990).

4. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.



## **Capo V - TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 23 - Modalità e percorso del trasporto**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco (art.22 D.P.R. n°285/1990).

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto fino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta, per tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco nel cui comune è avvenuto il decesso e ciò deve essere comunicato ai sindaci degli altri comuni (art.24, comma 3°, del D.P.R. n°285/1990). Qualora per speciali onoranze sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, il decreto di autorizzazione dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla sul servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone a quest'ultimo i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

7. Nell'ipotesi di pluralità di trasporti giornalieri si dovranno evitare arrivi simultanei al cimitero tali da obbligare la sosta del carro funebre.

8. Di ciascun trasporto e della presunta ora di arrivo deve essere data tempestiva comunicazione alla direzione cimiteriale al fine di consentire la predisposizione del personale e delle attrezzature in relazione al tipo di sepoltura richiesta.

### **Art. 24 - Trasporti Funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2° del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il recapito di casse o cofani vuoti e arredi funebri al domicilio della persona deceduta deve avvenire con veicolo chiuso.

3. I trasporti di cadaveri possono essere eseguiti da imprese funebri autorizzate a cura dei familiari aventi titolo del defunto (in ordine di disponibilità, coniuge o



convivente, ascendenti o discendenti di primo grado, altri parenti di grado inferiore, affini).

### **Art. 25 - Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
  - a. gratuiti, a carico del Comune, nel caso di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari secondo le procedure individuate dall'art.22.
  - b. a pagamento negli altri casi

### **Art. 26 - Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

### **Art. 27 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o in località che, col mezzo prescelto, è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo sia stata in precedenza imbalsamata. Il medesimo trattamento viene effettuato quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni del punto 5.4 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 31 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

5. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locale di osservazione od obitorio diverso da quello prestabilito dal Comune il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio di Polizia Mortuaria Comunale.



6. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

#### **Art. 28 - Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art. 29 - Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere nei locali di osservazione, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero dei nati morti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma e nel rispetto degli articoli del D.P.R. 285/90 che disciplinano i trasporti di cadavere.

#### **Art. 30 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che da questa non vengano vietate nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.



### **Art.31 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco previo nulla osta del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale, con decreto a seguito di domanda degli interessati .

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato il Verbale di riconoscimento, condizionamento e consegna di salma rilasciato dal personale tecnico dell’Azienda Sanitaria.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art. 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all’art. 25, comma 1° e 2° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

9. Il trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all’obitorio o al cimitero, si esegue a cura del comune in carro chiuso, sempre che non siano richiesti dagli interessati servizi e mezzi speciali di trasporto ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera a) del D.P.R.. n°285/1990.

10. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere internamente rivestiti in lamiera metallica o in altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Il Sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

### **Art. 32 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. Il trasporto di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi diversi o privati è autorizzato dall’Autorità competente la quale ne dispone il trasporto rilasciando copia dell’autorizzazione all’incaricato del trasporto e una al



Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, così come previsto dall'art. 5 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24/93.

### **Art. 33 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui all'art. 28 dello stesso Regolamento come modificate dal D.L. 112/98 e dal D.P.C.M. 26/05/00.. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

### **Art. 34 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore adeguato, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne, sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, recanti all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto .

### **Art. 35 - Rimessa e sosta delle autofunebri di passaggio**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.



## **Capo VI - CIMITERO COMUNALE**

### **Art. 36 - Disposizioni generali – Vigilanza - Custodia**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, come modificato dal D.P.C.M. 26/05/00 e dal D.Lgs. 112/98.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

3. Durante l'orario di apertura è affidata al personale cimiteriale la vigilanza ed il controllo della circolazione stradale all'interno del cimitero comunale.

4. Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, con personale proprio o appositamente individuato ai sensi del D.Lgs 267/2000.

5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, comprensive delle necessarie opere murarie, sono riservate al personale addetto ai servizi cimiteriali.

6. Competono esclusivamente al Comune il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 37 - Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano di utilizzazione cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici vengono di norma inumati in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, salvo specifica richiesta avanzata dagli interessati.

4. In via eccezionale, possono essere istituiti altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

5. E' da individuarsi un campo speciale da destinare all'inumazione dei feretri provenienti dalle operazioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni)

6. Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo al trasporto.



### **Art. 38 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 37, salvo che non avessero in precedenza manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, nonché nati morti ed i prodotti abortivi.

5. Fuori dei casi di cui ai precedenti commi potrà essere data sepoltura a soggetti aventi qualche legame con il territorio comunale secondo i criteri indicati con provvedimento della Giunta Comunale.

6. Nel cimitero possono, altresì, essere ricevuti i cadaveri, nonché i resti mortali delle persone per le quali la residenza nel comune sussisteva immediatamente prima del ricovero in centro di riposo o di cura o immediatamente prima della loro collocazione presso parenti e/o affini, sempre a scopo di assistenza e/o cura. Le finalità di assistenza/cura devono risultare da certificazione del Medico di Base. Tali accessi non devono, comunque, pregiudicare gli ingressi obbligatori di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990.

7. In deroga e con specifica richiesta d'autorizzazione, in assenza della residenza al momento del decesso o del decesso nel Comune e in relazione alla disponibilità delle sepolture nel Cimitero, possono essere ricevute e sepolte o può essere dato in concessione di diritto d'uso loculo in manufatto costruito dal Comune per le salme, i resti mortali e le ceneri di persone:

- di parenti in linea retta (genitori, figli, nipoti) di persone residenti nel Comune;
- di affini (marito o moglie) di persona residente nel Comune o di persona già ricevuta nel Cimitero del Comune;
- di persone nate nel Comune o nate occasionalmente in altro Comune da genitore residente nel Comune al momento della nascita;





## **Capo VII - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE CIMITERIALE**

### **Art. 39 - Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero sono previste aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 44.

### **Art. 40 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venticinque.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale in conformità all'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio Cimiteriale dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:



- a) campi di inumazione comune;
- b) campi di inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) tombe di famiglia di costruzione comunale;
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetto edilizio ispirato a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione e le dimensioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8. Ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.



## Capo VIII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

### Art. 41 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto disposto dagli artt. 58, 59, 68, 71, 72 e 73 del D.P.R. n°285/1990. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree destinate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n°285/1990.

2. Il Comune provvede alla custodia dei cimiteri direttamente con proprio personale o indirettamente con affidamento a terzi.

3. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni ed attestazioni di cui al presente regolamento, in particolare l'autorizzazione al trasporto della salma, l'autorizzazione al seppellimento ed il verbale di corretta chiusura del feretro; iscrive cronologicamente sopra apposito registro, numerato progressivamente, in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo, data di nascita e morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito o di dispersione delle ceneri;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, inumazione, cremazione, nonché trasporto di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

4. I registri, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

5. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

### Art. 42- Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; la durata delle stesse è di 10 anni a partire dal giorno del seppellimento.
- b) sono private le sepolture effettuate in aree in concessione.

2. Non è consentita l'inumazione nella parte monumentale del vecchio cimitero nelle aiuole, le sepolture presenti dovranno necessariamente essere spostate al termine del periodo obbligatorio di inumazione; non è consentito installare copri tomba ma solo lapidi appoggiate, non infisse nel terreno, di dimensioni 70x70 o cippi, in travertino non lucido con caratteri classici, o in alternativa croci metalliche con verniciatura antracite; le soluzioni dovranno essere approvate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.



### **Art. 43 - Inumazioni di arti anatomici**

1. Per le sepolture di arti anatomici le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno mt. 0,50 ed ad una profondità dal piano di campagna di mt. 2,00. La durata della sepoltura di arti anatomici è di anni 10 dal giorno del seppellimento.

### **Art. 44 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo o croce, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. I privati possono installare, in sostituzione del cippo, un copritomba uguale al tipo da approvare dall'Amministrazione Comunale, previa comunicazione all'Amministrazione stessa. Qualora i privati intendano installare copri tomba diversi da quelli previsti dall'Amministrazione comunale, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte della stessa amministrazione.(rif. Art. 71)

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 45 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XII e XIII del presente regolamento.

3. A far data dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione dovrà avere loculi di dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti: lunghezza: m. 2,25 altezza: m. 0,70 larghezza: m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Per gli ossarietti individuali l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza di mt. 0,30 e di altezza di mt. 0,30.

6. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,50, mt. 0,30 e mt. 0,30.



7. La tumulazione di salme in loculi a più posti realizzati sia in colombario sia in tomba di famiglia, senza possibilità di distinta ispezione dei singoli feretri perché non conformi alle prescrizioni tecniche dettate con D.P.R. 285/90, può essere effettuata, sia per completamento del sepolcro sia per il riuso dei posti salma concessi, con vincolo d'uso di "feretro rinforzato" secondo quanto stabilito da apposita ordinanza sindacale.

#### **Art. 46 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, nel limite dei loculi liberi a disposizione del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private o operazioni cimiteriali sui feretri;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a sei mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata a condizione che siano trascorsi sette anni dall'inumazione, previo pagamento dei relativi diritti.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.



## **Capo IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art.47 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile escludere i mesi di giugno luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali del settore e si svolgono nelle ore di chiusura del Cimitero.

4. E' compito del necroforo incaricato dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

5. Il personale addetto al servizio avrà in dotazione dal Comune tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi cimiteriali, nonché tute, guanti, stivali di gomma, maschera antigas, comuni medicinali ed una adeguata scorta di disinfettanti e disinfestanti. Il necroforo seppellitore durante le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione dovrà indossare il vestiario di cui sopra.

### **Art. 48 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare e registrare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune, anche avvalendosi di sistemi informatici. In quest'ultimo caso i registri, previsti dall'art.52 del D.P.R. n°285 del 10 settembre 1990, devono essere stampati su supporto cartaceo vidimato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e numerato progressivamente.

2. Annualmente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

4. Fermo restando che alle esumazioni si procederà comunque, effettuati gli adempimenti di cui al comma precedente, il responsabile dell'ufficio cimiteriale darà comunicazione al titolare della concessione o alla persona diversamente indicata, con nota inviata ordinariamente tramite servizio postale, della data di esumazione.

5. Per la conservazione dei resti ossei di cui all'art. 52, gli interessati dovranno presentare specifica richiesta entro un termine comunque antecedente alle operazioni prestabilite di cui al comma 3°.



### **Art. 49 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e con l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali competente, previo nulla osta del Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale ( art. 84, comma 1, lett.b D.P.R. 285/90) per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero, o per cremazione (art. 83 del D.P.R. n°285/1990).

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile così come stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno sette anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza dei delegati dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (art. 83, comma 3, del D.P.R. n°285/1990) e si eseguono durante le ore di chiusura del Cimitero.

### **Art. 50 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie (art. 86, 87, 88, 89 del D.P.R. n°285/1990).

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni se trattasi di concessioni perpetue o novantanovenali.

3. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo in qualsiasi mese dell'anno e sono disciplinate dall'art. 88 del D.P.R. n°285/1990.

4. Sono estumulazioni straordinarie le seguenti:

- a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni nei casi diversi dal comma 2;
- b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori dei servizi cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, alla presenza dei delegati dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (art. 89 del D.P.R. n°285/1990).

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 52, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto su parere del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune



7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi di sepoltura con ordinanza del Sindaco.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro.

9. L'estumulazione straordinaria di ceneri o resti mortali è regolamentata con ordinanza sindacale ed è generalmente finalizzata a consentire la sistemazione in unico cimitero di salme, resti o ceneri, di coniugi, genitori o figli

10. Tutte le operazioni di estumulazione sono svolte dal personale comunale, o comunque autorizzato, ivi comprese le necessarie opere murarie e si eseguono durante le ore di chiusura del Cimitero.

11. E' vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale (art. 87 del D.P.R. n°285/1990).

12. Il Comune può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il loculo, il personale sanitario o di vigilanza e ispezione dell'Azienda U.S.L. constati la rispondenza del feretro in relazione alla sua destinazione e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica

13. E' fatto salvo al responsabile dei servizi cimiteriali il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere dell'Azienda U.S.L., l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere entro un congruo termine di 48 ore alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà alla immediata inumazione del feretro.

#### **Art. 51 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie da campo comune sono eseguite gratuitamente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Quando l'esumazione/estumulazione straordinaria è a richiesta di parte, sono a totale carico del richiedente tutte le spese, quali quelle relative ad intervento di rimozioni lapidi o monumenti, a scavo, sollevamento della bara, ripristino di tutte le aree circostanti





eventualmente manomesse nonché l'eventuale rimozione e riattamento delle tombe circostanti, come da tariffa.

#### **Art. 52 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata (art. 67 del D.P.R. n°285/1990).

#### **Art. 53 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà ad informare gli aventi diritto. Gli oggetti rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli stessi per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

4. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 54 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche



parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.



## **Capo X - CREMAZIONE**

### **Art. 55 – Riferimenti normativi**

1. Il presente titolo del regolamento disciplina la materia della cremazione, della dispersione e della conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, della legge regione Lazio, delle linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria, approvate con D.G.R. 603/2005, n. 1066/2006 e n. 1607/2001 e della nota della Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo del 28/5/2007 n. 13972, del D.P.R. 254/2003 Regolamento recante disciplina della gestione di rifiuti sanitari e del D.P.R. 285/1990 Regolamento di polizia mortuaria.

### **Art. 56 - Crematorio**

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **Art. 57 – Autorizzazione alla cremazione**

1. La cremazione viene eseguita nel forno crematorio individuato nell'atto di autorizzazione. La cremazione non può effettuarsi prima che siano trascorse 24 ore dal decesso. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o di resti di cadaveri che sono portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'Azienda U.S.L. segnalare preventivamente al Comune ove deve aver luogo la cremazione, tale eccezionale circostanza.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso che informa il Comune di ultima residenza del defunto. In caso di decesso all'estero l'autorizzazione è accordata dopo che sia avvenuto il trasporto del cadavere.

3. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deceduto nel Comune di Anagni può essere accordata in presenza alternativamente:

- a) di una disposizione testamentaria del defunto, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione resa in data successiva a quella della disposizione testamentaria;
- b) di certificazione, da parte del relativo rappresentante legale, della iscrizione del de cuius ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'adesione deve rimanere sino all'ultimo istante di vita dell'associato e prevale su eventuali diverse indicazioni dei familiari.

4. In mancanza dei documenti di cui al comma precedente o di qualsiasi altra documentabile espressione di volontà da parte del defunto è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e s.s. del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, di essere a conoscenza della volontà espressa in vita dal



defunto di voler essere cremato, all'Ufficiale di Stato civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto. La dichiarazione dei parenti nel grado più prossimo esclude quella dei parenti nei gradi successivi. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, questi, immediatamente, inoltra il relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. In caso contrario, l'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto è tenuto ad informare l'ufficiale dello stato civile del comune di decesso della dichiarazione resa dagli aventi titolo, ai fini del rilascio della autorizzazione alla cremazione;

5. In presenza di defunto minore di età, di nato morto o di prodotto abortivo, la volontà deve essere manifestata all'Ufficiale di Stato civile, da parte di entrambi i genitori, in qualità di esercenti la potestà o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva ovvero da parte del tutore in qualità di rappresentante per le persone interdette, se tale status risulta da sentenza passata in giudicato.

6. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato, in forma libera, del medico curante o necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato.

7. In caso di morte improvvisa o sospetta o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla osta della Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

8. Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi della Legge 218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza. In questa ipotesi, è necessaria, oltre l'ordinaria documentazione, una dichiarazione rilasciata dal rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, che ne autorizzi la cremazione.

### **Art. 58 – Cremazione di resti mortali**

1. La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, previa acquisizione dell'assenso, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, del coniuge o, in difetto del parente più prossimo del defunto, o, nel concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.

2. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda U.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003. Entro 48 ore dall'amputazione, la persona che ha subito la stessa potrà chiedere la cremazione dell'arto con onere a proprio carico.

### **Art. 59 – Portatori di protesi**

1. I cadaveri portatori di pace-maker, protesi elettroalimentate o altro dispositivo elettromedicale, destinati alla cremazione, dovranno essere sottoposti all'espianto e rimozione dei dispositivi da personale professionalmente abilitato, prima della chiusura del feretro, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

2. L'inosservanza del presente articolo comporta responsabilità in solido dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.



### **Art. 60 – Urne cinerarie e modalità di destinazione delle ceneri**

1. Le ceneri risultanti dalla cremazione devono essere custodite in un'urna la cui capienza, ai sensi del D.P.R. 285/90, art. 80 comma 4, è fissata nella misura minima di 4 litri, avente altresì le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

2. Le urne devono portare all'esterno una targhetta contenente l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le dimensioni delle stesse devono essere tali da poterle anche riporre nelle cellette dei colombai comunali.

3. Le urne devono essere di materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

4. In una urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere. È vietato conservare le ceneri di un cadavere in più urne.

5. Secondo quanto prescritto dalla Legge 130/2001, dalla Legge Regionale le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere possono essere:

- tumulate;
- inumate;
- affidate al coniuge o ad un familiare;
- disperse.

### **Art. 61 – Tumulazioni delle ceneri**

1. La tumulazione delle ceneri è autorizzata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali ed è effettuata in un loculo, in una celletta ossaia o in una sepoltura privata.

2. Nel caso di tumulazione delle ceneri non è necessaria la chiusura dell'opera muraria secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, ma è sufficiente la collocazione di una piastra in marmo o altro materiale resistente alla azione degli agenti atmosferici.

3. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo. Le ceneri racchiuse in una urna possono essere deposte in tumulo ove sia già presente un feretro.

### **Art. 62 – Inumazione delle ceneri**

1. L'inumazione delle ceneri è autorizzata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata anche nel caso in cui le ceneri siano state già oggetto di affidamento familiare. L'urna sigillata, di materiale biodegradabile, è inumata in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. Il periodo di inumazione è di durata pari a cinque anni, rinnovabile sino alla durata massima di dieci anni.

3. Le fosse per le inumazioni devono avere le dimensioni minime di mt. 0,30 x 0,30 con profondità di mt. 0,50 e essere contraddistinte da una targa recante i dati anagrafici del defunto, nonché un numero identificativo della fila e della fossa.

4. L'inumazione delle ceneri in urne di materiale biodegradabile può essere eseguita solo per espressa volontà manifestata per iscritto ed in vita dal de cuius, o con le modalità previste dal comma 2 art.65



### **Art. 63 – Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare**

1. L'affidamento familiare dell'urna cineraria è disposta dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di Anagni nel caso in cui quest'ultima sia collocata nel territorio comunale.

2. L'affidamento è fatto nei confronti di un affidatario unico, individuato: da un atto di volontà del defunto risultante da atto scritto o, in difetto di quest'ultima, da una dichiarazione nella quale venga dichiarata la volontà espressa in vita dal defunto proveniente dal coniuge superstite e da tutti i parenti di primo grado del defunto che dichiarano inoltre di acconsentire che sia affidata al richiedente o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo agli artt. 74 e seguenti del c.c. e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi parenti del defunto.

3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni.

4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

5. La consegna dell'urna è effettuata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, viene verbalizzata in un documento, redatto in triplice esemplare, di cui uno conservato presso l'Ufficio del Comune che ha autorizzato l'affidamento ed uno consegnato all'affidatario dell'urna. Quest'ultima copia costituisce documento di accompagnamento obbligatorio ai fini del trasporto dell'urna, che può essere eseguito con l'ausilio di autovetture private. Le generalità del defunto, dell'affidatario, nonché il luogo di conservazione delle ceneri e tutti i suoi successivi eventuali trasferimenti sono annotati in apposito registro, di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

7. L'urna sigillata deve essere custodita dall'affidatario con diligenza in modo da consentire l'identificazione del defunto e in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione, asportazione, apertura o rottura accidentale. A tal fine l'Ufficio di stato civile, in fasi successive all'affidamento, può procedere, d'ufficio o su segnalazione di terzi, ad effettuare controlli per verificare il rispetto delle corrette modalità di conservazione dell'urna mediante l'ausilio degli agenti di P.G. appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

8. Il luogo di conservazione dell'urna deve coincidere con la residenza dell'affidatario, l'affidatario dovrà indicare, con comunicazione legale, all'Ufficiale dello Stato Civile lo spostamento dell'urna in conseguenza del cambio di residenza e in caso di decesso dell'affidatario l'urna, a cura degli eredi, dovrà essere riconsegnata al cimitero per essere collocata in una celletta ossaia, od in altro sito avuto in concessione o nel cinerario comune. Solo dopo la riconsegna al cimitero l'urna potrà essere riassegnata ad altro affidatario con altro atto dell'Ufficiale di Stato Civile sempre redatto come previsto dal punto 2.

9. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza Autorizzazione comunale.



10. Nel caso in cui le urne cinerarie debbano uscire dal territorio del Comune di Anagni, l'autorizzazione al trasporto è sempre rilasciata dal Sindaco, che comunica l'autorizzazione al Sindaco del Comune del civico cimitero di destinazione.

11. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla loro tumulazione in uno dei cimiteri comunali o dispersione nel cinerario comune mediante produzione di apposita dichiarazione non motivata la quale viene iscritta al registro di cui al precedente articolo.

12. L'urna cineraria non reclamata dai familiari dopo la cremazione rimarrà nel deposito temporaneo del cimitero comunale per dodici mesi, al termine dei quali le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

#### **Art. 64 – Cinerario comune**

1. Presso il Cimitero comunale dovrà essere predisposto il cinerario comune, un manufatto destinato alla raccolta collettiva ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri e parti di essi, resti mortali, resti ossei, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili per volontà espressa in vita dal defunto o nel caso in cui i familiari non ne abbiano richiesta altra collocazione.

#### **Art. 65 – Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che ne trasmette copia al Comune di ultima residenza del defunto. Qualora la dispersione debba essere eseguita in altro Comune, l'Ufficiale dello stato civile trasmette a quest'ultimo copia della autorizzazione rilasciata, richiedendo un nulla osta al Comune in cui le ceneri devono essere disperse.

2. Ai fini della dispersione delle ceneri, è necessario che vi sia stata la volontà, manifestata in vita dal de cuius. Tale volontà può essere espressa secondo le seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) iscrizione del defunto ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- c) dichiarazione autografa del defunto;
- d) dichiarazione di volontà resa davanti a pubblico ufficiale;
- e) dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata alla stessa. I "congiunti" che possono rendere questa dichiarazione sono:
  - a) coniuge, ove presente, i parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
  - b) in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. del Codice Civile (in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi).



3. E' consentita la dispersione di ceneri che siano già state tumulate. In questo caso l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui le ceneri sono deposte.

4. La dispersione è eseguita nel luogo e secondo le modalità stabilite in vita dal defunto o, in mancanza di precisazioni da parte dello stesso, in base alle indicazioni del coniuge o del convivente o dei familiari aventi diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale della Associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto aderiva in vita o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

5. Può essere eseguita:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione, alla presenza del custode, che annota l'operazione nel Registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990;
- b) in natura previo nullaosta degli Enti e dei soggetti preposti alla cura dell'ambito territoriale in cui si intende effettuare la succitata operazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente;
- c) in aree private, all'aperto e con il consenso del proprietario, in qualunque forma manifestata, e non può dare luogo ad attività di lucro.

6. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

8. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

9. Al di fuori dei cinerari comuni è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

10. La dispersione è altresì vietata:

- a) nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.m.i.i. (Nuovo codice della strada);
- b) nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici;
- c) in tutte le zone di rispetto previste a tutela di punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano.

11. La dispersione in aree private o in natura è effettuata da persona autorizzata che redige apposito processo verbale di dispersione che sarà consegnato all'Ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30 gg. dal rilascio della stessa. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune della Regione Lazio, l'ufficiale di stato civile autorizzante acquisisce copia del verbale delle operazioni eseguite.

12. La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto e dalle disposizioni di cui al presente articolo configura il reato di cui all'art. 411 del Codice Penale.





13. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

**Art. 66 – Registro delle ceneri**

1. Il responsabile dei Servizi cimiteriali predispone apposito registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri e tutti i dati riguardanti la conservazione.



## **Capo XI - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 67 - Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati ed eccezionali motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **Art. 68 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. La Giunta Comunale con propria deliberazione può autorizzare l'entrata di motocicli e di autoveicoli, che dovranno procedere a passo d'uomo e dovranno parcheggiare negli appositi parcheggi.
3. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti;
4. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale esclusivamente a persone incapaci di deambulare.

### **Art. 69 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a. fumare nei locali chiusi, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b. entrare con motocicli o veicoli non autorizzati, salvo quanto disposto dal precedente articolo;
  - c. introdurre oggetti irriverenti;
  - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;



- f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi Cimiteriali;
- m. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali è necessario anche il consenso dei familiari
- n. qualsiasi attività commerciale;

2. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 70 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 71 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, copritomba solo se autorizzati su specifica richiesta dei familiari. Tutte le lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, copritomba non autorizzati saranno rimossi. Non necessitano di autorizzazione i copritomba di cui all'art. 44 comma 2.

2. Ogni epigrafe deve essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.



3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o in latino; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

8. Non è consentita la permanenza di una lapide provvisoria in materiale plastico, o comunque non litoide, per più di trenta giorni.

9. Non è consentito lasciare loculo o celletta, seppur vuoti, senza apposita lapide di chiusura.

#### **Art. 72 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

#### **Art. 73 - Materiali ornamentali**

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 54, in quanto applicabili.



## Capo XII - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

### Art. 74 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano particolareggiato cimiteriale di cui all'art. 40, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o di edicole funerarie costruite da privati su aree concesse in uso.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare preferibilmente:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b. la durata;
- c. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
- e. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9. La traslazione ad altro loculo, all'interno del cimitero, può essere autorizzata, in deroga alle disposizioni regolamentari contrastanti, per ricongiungimento di salma di



parente di 1° grado o coniuge o per intervenuta disabilità deambulatoria, ufficialmente certificata dall'INPS, di parente di 1° grado o del coniuge superstite; le spese connesse sono a carico del richiedente e fissate secondo il tariffario Comunale. Il richiedente dovrà provvedere, ove necessario, a ripristino o revisione del feretro, a sua cura e spese

10. A richiesta del concessionario, è consentita la tumulazione in un manufatto di ceneri di cui agli artt. 80 e 81 del D.P.R. 285/1990 o resti di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/1990, fino all'esaurimento della capienza del manufatto stesso, riconoscendo precedenza ai seguenti gradi di parentela con il de cuius: linea retta e linea collaterale fino al terzo grado; affini in linea retta, sino al terzo grado.

11. La relativa autorizzazione potrà essere rilasciata, dai competenti uffici, solo in presenza di cassetta di resti ossei/urna cineraria a norma di legge. In ogni caso, resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto. Le spese per la rimozione della lastra di marmo e gli oneri derivanti dalle operazioni di inserimento nonché di modifica/aggiunta epigrafe (del defunto in accostamento) alla lastra originaria sono a carico del concessionario.

12. È ammessa la possibilità di traslare in loculo adiacente a quello del secondo coniuge venuto a mancare la salma del coniuge premoriente, qualora non siano trascorsi 20 anni dalla morte, previo pagamento delle somme dovute per la traslazione e per l'eventuale cambio di fila; in tal caso, la concessione originariamente stipulata relativamente ad un loculo viene modificata nel suo oggetto, che diviene la sepoltura successivamente scelta per detto ricongiungimento.

13. Nel caso che il coniuge premoriente sia deceduto da più di 20 anni, non è ammessa la concessione di un loculo ai sensi del precedente comma, ma soltanto la possibilità della tumulazione dei resti mortali o delle ceneri del coniuge premoriente nello stesso loculo del secondo coniuge.

14. La possibilità di cui al comma 12 è consentita, nel caso dei resti mortali, con le sole cellette ossaia.

15. La disciplina del precedente comma 12 si applica anche agli ascendenti o discendenti del defunto.

16. In deroga a quanto disposto, sono comunque ammesse le seguenti possibilità di stipula di nuova concessione:

- a) nel caso che nel loculo sia tumulata la salma di un minore di anni 18 e gli aventi diritto (genitore o altro familiare) manifestino tale volontà;
- b) quando esista in vita il coniuge del defunto da estumulare che abbia compiuto 70 anni di età, che manifesti l'interesse a mantenere in concessione il loculo. Questo potrà, da quel momento, essere utilizzato, oltre che per il resto mortale oggetto dell'originaria concessione, soltanto per la tumulazione del soggetto richiedente ultrasettantenne, con l'espressa esclusione di qualsiasi altro soggetto, pena la decadenza dalla concessione e l'obbligo di stipularne una nuova. Al momento del decesso del soggetto in favore del quale si è stipulata la nuova concessione, i familiari avranno l'obbligo di tumularlo nello stesso loculo, operando la riduzione della salma precedentemente collocata.



### **Art. 75 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fatte salve quelle già stipulate con dizione “perpetua”.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione vigente al momento della richiesta. Il Comune ha facoltà di accogliere la richiesta di rinnovo, che dovrà essere presentata durante l'ultimo anno di concessione, o respingerla motivatamente.

4. Nell'atto di concessione la decorrenza coincide con la data di sottoscrizione dell'atto.

5. All'atto dell'assegnazione del posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea, per una durata minima di 1 anno, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

### **Art. 76 - Modalità di concessione**

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 74, deve concedersi in maniera prioritaria in presenza:

- a. della salma o ceneri per i loculi concessi per 25 anni;
- b. dei resti o ceneri per gli ossarietti;
- c. delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

5. La Giunta Comunale con proprio atto motivato può concedere le aree e i manufatti di cui al comma precedente per benemerenza nei confronti di singoli cittadini.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.



7. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

8. In allegato al presente regolamento viene riportato il contratto-tipo

### **Art. 77 - Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 75, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, al coniuge e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 da presentare ai Servizi Cimiteriali che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso i Servizi Cimiteriali almeno tre mesi prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura; diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze, o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. Qualora il Concessionario sia un ente o una comunità, hanno diritto di sepoltura coloro che vi appartengono in base ai rispettivi statuti.

11. Due o più soggetti, senza alcun rapporto di parentela, possono ottenere in concessione una medesima area per la costruzione di una tomba di famiglia; in tal caso





devono essere determinati nell'atto di concessione i loculi e gli ossari a disposizione di ognuno dei due soggetti.

12. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, sia o meno presente un feretro, fino all'esaurimento della capienza.

### **Art. 78 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere il corrispettivo delle spese sostenute in ragione del numero dei loculi in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c. l'ordinaria pulizia;
- d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per due volte al pagamento del corrispettivo di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune provvede alla riscossione coattiva.

5. Il canone di manutenzione, di cui al comma 2 che precede, non è dovuto per le concessioni di loculi e loculetti assegnati a bisognosi mediante procedura dettata dal presente Regolamento.

6. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inadatto alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 6 mesi.

7. Qualora i titolari di concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75 intendano modificare la capienza del sepolcro in uso approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono obbligati all'osservanza della vigente normativa in materia, pertanto la concessione si trasforma in novantennale dalla data della nuova concessione per la suddetta trasformazione. Per tali ristrutturazioni sono dovute le tariffe previste con atto dell'Amministrazione.

8. Non si applica il comma precedente alle trasformazioni di loculi in cellette ossari e/o nicchie cinerarie.

9. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 1.06.1939, n. 1497 secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i



manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico – decorativi e/o artistici, ecc., esistenti al momento presso tutti i cimiteri comunali, precedenti di cinquanta anni come data di collocazione e costruzione. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente.

#### **Art. 79 - Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 74, impegnano il concessionario a richiedere il titolo abilitativo entro sei mesi dalla stipulazione dell'atto di Concessione e ad eseguire l'intera opera stessa entro 18 mesi dalla stipulazione dell'atto di Concessione.

2. La mancata richiesta di titolo abilitativo, secondo le modalità previste dall'art. 90, la mancata edificazione entro i termini predetti o la difformità da quanto previsto nel progetto comporta la decadenza della Concessione.



## **Capo XIII - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **Art. 80 - Divisione, subentri**

1. Più concessionari (non più di due nuclei familiari) possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi, secondo le forme previste dal D.P.R. 445/2000.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dai Servizi Cimiteriali.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 77 sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la voltura della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. La voltura della concessione è effettuata dai Servizi Cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 77, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 77, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni, comunicate all'Amministrazione Comunale, per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Art. 81 - Rinuncia a concessione a tempo determinato**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di N anni quando la sepoltura non è stata ancora



occupata da salma o quando, essendo stata occupata, sia stata trasferita la salma in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari a  $1/(N)$  della relativa tariffa, in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Art. 82 - Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
  - a. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a  $1/198$  della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - b. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Art. 83 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 76, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a  $1/198$  della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentiti i Servizi Cimiteriali, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.



### **Art. 84 - Rinuncia a concessione di manufatti**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 74, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
  - a. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - b. per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con i Servizi Cimiteriali.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 83.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.



## **Capo XIV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Art. 85 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà darne notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 86 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 78, 8° comma;
- d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 79, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 78;
- f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.



### **Art. 87 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Art. 88 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.



## **Capo XV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### **Art. 89 - Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione di ogni lavoro di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda, corredata da documentazione attestante l'iscrizione alla competente categoria professionale.

3. L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati con delibera di Giunta Comunale.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è necessario presentare domanda di autorizzazione ai Servizi Cimiteriali.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

### **Art. 90 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e di collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, edicole funerarie debbono essere approvati dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, attraverso apposito atto concessorio; detto atto deve essere rilasciato previa verifica anche del rispetto delle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro o nell'edicola funeraria privata.

3. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.





8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, lapidi, ricordi, e similari, nel rispetto del decoro e in armonia con le altre finiture presenti.

9. Per tutti i lavori da eseguirsi nel cimitero monumentale è richiesto il parere preventivo della Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.

10. Copia di tutte le Concessioni Edilizie ed Autorizzazioni rilasciate viene inviata a cura del Dirigente del settore tecnico al Dirigente del Settore Servizi Cimiteriali.

### **Art. 91 – Responsabilità, Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento dell'importo forfettario corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, fissato dalla Giunta Comunale.

### **Art. 92 - Recinzione aree, Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dai Servizi Cimiteriali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 93 - Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

### **Art. 94 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese edili è fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Non potrà comunque eccedere il normale orario di apertura del Cimitero. Solo nel periodo estivo, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi di custodia, l'orario di lavoro potrà eccedere il normale orario di apertura.



2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi da parte dei Servizi Cimiteriali attraverso il rilascio di apposita autorizzazione.

### **Art. 95 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali del settore, in occasione della Commemorazione dei Defunti, potrà dettare le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 96 - Vigilanza**

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali vigila e controlla, attraverso i tecnici assegnati al servizio, che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, in corso d'opera ed a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli precedenti. Invia quindi copia dell'agibilità rilasciata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

### **Art. 97 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Il personale del cimitero è tenuto altresì:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico, per quanto possibile, le indicazioni richieste;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) gestire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;



e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.



## Capo XVI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

### Art. 98 - Funzioni, Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - b. fornire feretri e gli accessori relativi;
  - c. occuparsi della salma;
  - d. effettuare il trasporto di salme;
  - e. arredo della camera mortuaria;
  - f. fornitura composizioni floreali;
  - g. comunicazione decesso sui giornali o altri spazi autorizzati;
  - h. altre prestazioni inerenti il mandato di onoranza.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii., saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.
3. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del codice civile o dai soggetti di cui agli artt. 22, comma 3 lettere c) ed e), 24 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. Il soggetto che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
5. L'esercente l'attività funebre è tenuto a depositare in Comune, la prima volta e ad ogni variazione, il prezzario delle forniture e prestazioni rese, una copia del quale è esposta in luogo ben visibile nella sede dell'impresa ed esibita a chi richiede un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre
6. L'impresa funebre deve dimostrare al Comune, che ne autorizza l'esercizio, il possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - a) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e della rimessa aventi le caratteristiche di cui al presente regolamento;
  - b) un direttore tecnico, responsabile dell'andamento dell'impresa, e altro personale stabilmente dipendente in misura non inferiore a due unità per ogni sede o filiale, con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, quando occorrente, purché in regola con le vigenti norme contributive. E' equiparato al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
  - c) disponibilità continuativa nel Comune di una sede ove svolgere la trattazione degli affari;
2. La disponibilità di quanto stabilito al precedente comma 1 può avvenire anche in forma associata o consortile; in questo caso i requisiti minimi da possedere sono i seguenti:
  - a) disponibilità continuativa di almeno due carri funebri e della rimessa aventi le caratteristiche di cui al presente regolamento;



- b) un direttore tecnico, responsabile dell'andamento dell'associazione o del consorzio, e altro personale dipendente in misura non inferiore a 5 unità; disponibilità saltuaria di ulteriore personale, quando occorrente, purché in regola con le vigenti norme contributive;
- c) ogni singola impresa partecipante al consorzio o all'associazione d'impresе deve inoltre disporre:
  - a. di un direttore tecnico responsabile dell'andamento dell'impresa;
  - b. di altro personale stabilmente dipendente in ragione di almeno 1 unità per ogni sede o filiale. E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività prevalente e continuativa;
  - c. disponibilità continuativa nel Comune di una sede ove svolgere la trattazione degli affari.

7. Il direttore tecnico dell'impresa funebre svolge le funzioni direttive dell'impresa; assolve alle funzioni di organizzazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature; mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa; coordina il personale; dispone di autonomia organizzativa e gestionale, di potestà discrezionale nell'espletamento dell'attività d'impresa; assicura il rispetto delle norme in materia di assunzioni, di assicurazioni sociali obbligatorie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro necessario per l'esercizio dell'impresa, assumendone le relative responsabilità. Quando le funzioni di direttore tecnico non siano svolte dall'imprenditore titolare dell'autorizzazione, trovano applicazione gli articoli 2203 e seguenti del Codice Civile.

8. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre:

- a) sentenza penale definitiva di condanna per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione, o contro il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- b) procedura fallimentare, o di liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e) misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;



- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h) interdizione di cui all'articolo 32 bis del codice penale;
- i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale.

9. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il richiedente l'autorizzazione, o il titolare se già rilasciata.

10. Le condizioni ostative di cui al comma 8 si estendono al direttore tecnico e, in quanto applicabili al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

11. Le imprese funebri producono al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e mantengono aggiornate:

- a) Certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e della adeguatezza del servizio;
- b) Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
- c) Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

12. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal Regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.

13. Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Responsabile dei Servizi Cimiteriali avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

14. E' fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni per servizi funebri all'ingresso e/o all'interno degli uffici comunali ospedali, ospizi, collegi, comunità e convivenze in genere, pena le sanzioni previste dal presente Regolamento.

15. E' ammesso ove possibile il ricorso all'autocertificazione.

16. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.

17. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a) l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b) l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
- c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
- f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;



- h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

18. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

19. L'attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione di cui all'art. 115 del TULLPS, sia chiaramente comunicato al richiedente.

20. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera, con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

21. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.

22. Il Comune, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi svolge l'attività funebre.

23. Nel comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

24. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

25. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

26. Sono inoltre consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto e lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscono intralcio alla viabilità ordinaria.

27. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

28. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.

29. L'auto funebre è tenuta, ove possibile, alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dai Servizi Cimiteriali. A tergo delle auto funebri, non è consentita la posa di corone di fiori, mentre è consentito di coprire il feretro con fiori freschi in mazzi, cuscini e simili, purché non trapelanti umidità, in modo da non rendere malagevole il carico e lo scarico del feretro. Nei cortei fuori Comune, non è permesso collocare né fiori né altro all'esterno del carro.

30. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.



31. La Giunta Comunale, tramite accordi con le comunità religiose definisce i piani generali di disponibilità dei luoghi di culto con indicazione degli orari di celebrazione delle funzioni funebri. Il Servizio di Polizia Mortuaria, cura l'aggiornamento di concerto con le Comunità religiose.

32. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza dell'attività alle norme di legge e di quelle del presente Regolamento.

33. Eventuali infrazioni a regole comportamentali o la ravvisata carenza sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio Comunale.

34. Il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti giorni o la revoca dell'autorizzazione.

35. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per l'attività funebre, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.

36. Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.

37. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.

### **Art. 99 - Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. Nel Comune l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre, la verifica della continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dal regolamento comunale, spettano al Sindaco, che si avvale degli Organi di Polizia Municipale.





## **Capo XVII - DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 100 - Mappa**

1. Presso i Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Art. 101 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 102 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### **Art. 103 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.



2. I Servizi Cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 101, terranno annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

#### **Art. 104 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.



## **Capo XVIII - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 105 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme previgenti può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Gli adempimenti di cui all'art. 80, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Art. 106 - Cautele**

1. Chi chiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà che resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 107 - Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 105 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Art. 108 - Sepolture private a tumulazioni pregresse: mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemorabile*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Ove i fatti risultino comprovati, il Sindaco ne dà atto con proprio provvedimento, controfirmato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che viene



comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati ed il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

3. E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

### **Art. 109 – Cappelle prive di atto concessorio – Difformità**

1. Chiunque detenga la cappella di famiglia priva di atto di concessione, può presentare istanza all' Amministrazione comunale per richiedere la stipula del contratto. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione comprovante la propria qualità di assegnatario e il pagamento del canone lotto cimiteriale; la mancata sottoscrizione del contratto di concessione comporterà il rientro del lotto cimiteriale nella disponibilità del Comune.

2. Chiunque abbia edificato la cappella di famiglia su lotti non di pertinenza ma scambiandone i posizionamenti previsti nei Piani di lottizzazioni di aree cimiteriali, può presentare istanza all'Amministrazione comunale per la variazione dell'intestazione dei lotti cimiteriali. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione comprovante la propria qualità di assegnatario. A tal fine l'ufficio competente procederà all'istruttoria della pratica attraverso sopralluoghi sul posto, al fine di accertare la veridicità delle scambi dei posizionamenti e le eventuali differenziazioni di estensione dei lotti originariamente assegnati; a fine istruttoria si procederà alla sottoscrizione di una nuova concessione la quale comporterà la spesa aggiuntiva pari ai diritti di istruttoria della pratica oltre all'imposta di bollo, all'imposta di registro e diritti di segreteria.

### **Art. 110 – Ammissibilità regolarizzazione e decadenza concessioni originarie**

1. Sono ammessi a regolarizzazione tutti gli utilizzi irregolari di quota parte di aree cimiteriali o manufatti e le negoziazioni intervenute a qualsiasi titolo (vendita, locazione, prestito, cessione gratuita non autorizzata dal Comune, ecc) purché avvenuti entro la data di adozione del presente Regolamento.

2. Qualora, su istanza degli interessati (incauti acquirenti o incauti beneficiari di loculi e cellette, loro eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) venga accertata la irregolare utilizzazione, la negoziazione o la cessione non autorizzata dal Comune di quota parte di aree cimiteriali o manufatti, l' Amministrazione comunale provvede anzitutto :

- A dichiarare la decadenza della concessione dei loculi e delle cellette edificati direttamente dall' Amministrazione comunale;
- A dichiarare la decadenza delle concessioni delle aree cimiteriali o manufatti concessi a suo tempo. Tali aree o manufatti vengono acquisiti al demanio comunale e sul relativo manufatto ivi edificato si procederà al cambiamento dell'intestazione della cappella da familiare a cappella comunale;



- A dichiarare la decadenza delle concessioni delle aree cimiteriali o manufatti quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto
  - A dichiarare la decadenza delle concessioni delle aree cimiteriali o manufatti quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura e/o vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di assegnazione e atto di concessione;
3. In caso di pluralità di concessionari o di aventi titolo, che abbiano operato una divisione delle quote dell'area cimiteriale facilmente individuabili o risultante da atto scritto, la decadenza viene comminata solo nei confronti del soggetto (o, se deceduto, dei suoi eredi e/o discendenti) che abbia irregolarmente utilizzato, ceduto o negoziato.
4. A seguito della dichiarazione di decadenza di cui al primo comma, la quota parte di area cimiteriale o manufatto facente capo ad una concessione oggetto di irregolare utilizzazione, cessione o negoziazione, rientra nella disponibilità del Comune senza diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo a favore del concessionario decaduto, al quale è tuttavia riconosciuto il diritto di culto dei congiunti defunti ivi eventualmente tumulati.
5. L'Amministrazione comunale, dopo la dichiarazione di decadenza di cui al secondo comma, procede a verificare le condizioni e le modalità:
- a) Per la regolarizzazione, in capo agli incauti acquirenti o incauti beneficiari, dell'utilizzo della quota parte di area cimiteriale o manufatto.
  - b) Per la eventuale riconcessione, in capo all'originario concessionario o ai suoi aventi causa, della quota parte di area cimiteriale o manufatto non ancora utilizzata e/o regolarmente utilizzata.

### **Art. 111 – Istanza di regolarizzazione**

1. La quota parte di area cimiteriale o manufatto irregolarmente utilizzato, o incautamente acquisito, può essere regolarmente concessa agli interessati (incauti acquirenti o beneficiari di loculi e cellette, loro eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) previa istanza in bollo presentata al protocollo comunale.
2. Al fine di documentare l'avvenuta cessione o negoziazione alla domanda di cui al punto precedente possono allegarsi:
- Atto pubblico;
  - Scrittura privata autenticata;
  - Ricevute di pagamento;
  - Quietanze;
  - Matrici di assegni con attestazione della banca circa il beneficiario;
  - Contratti per il servizio di illuminazione votiva;
  - Ogni altro atto o documento che dimostri validamente l'avvenuta cessione o negoziazione.
3. In caso di istanza di regolarizzazione corredata da semplice scrittura privata, o da autodichiarazione, si procede comunque alla istruttoria ritenendo rilevante l'eventuale non opposizione del concessionario contro interessato regolarmente avvisato. L'istanza inoltrata nell'interesse di tutti gli aventi diritto, anche da una sola persona legittimamente interessata alla regolarizzazione, viene normalmente definita dall'Ufficio competente, fatti salvi comunque i diritti dei terzi; a tale scopo il richiedente deve espressamente



dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, ovvero produrre espressa rinuncia per iscritto dei non interessati.

### **Art. 112 – Mancanza di regolarizzazione**

1. Nel caso venga acclarato un uso irregolare di quota parte di area cimiteriale o manufatto per il quale nessuno abbia ancora richiesto la regolarizzazione, l'ufficio competente provvede ad informare colui che abbia chiesto a suo tempo la tumulazione o (se non residente o non interessato) gli eredi e/o parenti più prossimi della persona tumulata, a partire da quelli residenti in città, invitandoli, entro un termine congruo, a inoltrare istanza di regolarizzazione.

2. In caso di mancanza o non reperibilità di parenti residenti in città l'Ufficio competente provvederà comunque ad avvisare i potenziali interessati alla regolarizzazione mediante affissioni pubbliche, per almeno 90 gg. consecutivi (prevedendo di estendere la pubblicazione almeno fino alla settimana successiva la data della commemorazione dei defunti), all' Albo Pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al Civico Cimitero, nonché sul sito web del Comune.

3. Le quote parti di aree cimiteriali o manufatti irregolarmente utilizzate per le quali non viene inoltrata alcuna istanza di regolarizzazione, decorsi 30 gg. dalla conclusione delle procedure di cui ai precedenti commi, rientrano nella disponibilità del Comune; fatto salvo il diritto al culto trentennale si procede alla liberazione del loculo, salva diversa richiesta dei congiunti e alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune o all'inumazione (nei casi di mancato completamento del processo di mineralizzazione). La stessa procedura viene utilizzata nel caso di cellette irregolarmente utilizzate non oggetto di regolarizzazione, senza attesa del periodo trentennale.

### **Art. 113 – Regolarizzazione di permuta**

1. E' possibile inoltrare istanza di regolarizzazione di scambi consensuali, non autorizzati dal Comune, di area cimiteriale sulla quale sono stati edificati loculi e/o cellette o di manufatti tra privati concessionari avvenuti entro la data di adozione del presente Regolamento

2. L'istanza di regolarizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata con firma congiunta dai due concessionari (o degli aventi causa), con adeguata dimostrazione dell'avvenuto scambio

3. La regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo o celletta comporta il versamento a carico di ciascuno dei due concessionari delle somme stabilite con apposita Delibera di Giunta Comunale.

4. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto d'uso per anni 99 (novantanove) per i loculi conferiti in perpetuo, mentre negli altri casi il diritto d'uso non può estendersi oltre il periodo della originaria concessione;

5. Per i loculi e/o cellette inoccupati la concessione, rilasciata ai sensi del presente articolo, decorre dalla data del provvedimento amministrativo, e non può essere tacitamente rinnovata se non su espressa richiesta degli aventi titolo sulle quali il Comune si riserva di esprimere a suo tempo;



6. Per i loculi e/o cellette occupati la concessione, rilasciata ai sensi del presente articolo, decorre dalla data della tumulazione della salma nel loculo e/o dei resti mortali nella celletta;

7. In seguito all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si procede altresì alla stipula di una nuova concessione.

#### **Art. 114 – Immissione in possesso - Stato di consistenza**

1. Concluso il procedimento di decadenza delle concessioni irregolarmente utilizzate il Comune, qualora residuino loculi e/o cellette non oggetto di istanza di regolarizzazione facenti capo a concessioni dichiarate decadute, procede all'immissione nel possesso degli stessi loculi e/o cellette previa constatazione dello stato di consistenza dell'intero manufatto, a cura del tecnico abilitato. Alla fase di immissione nel possesso è invitato il concessionario decaduto (o i suoi eredi), previa tempestiva convocazione.

2. Dell'intera procedura di immissione nel possesso viene redatto verbale di consegna che viene rilasciato in copia al concessionario decaduto (o ai suoi eredi); nel verbale vengono classificati analiticamente (in base alle informazioni documentali in possesso al momento) i loculi e/o cellette irregolarmente utilizzati, ceduti o negoziati e quelli regolarmente detenuti, utilizzati o ceduti, distinguendo tra occupati e inoccupati;

3. Eventuali dichiarazioni rese dal concessionario decaduto (o dai suoi eredi), relativamente alla situazione di cui al comma precedente, vengono verbalizzate e sono oggetto, se del caso, di accertamenti anche con l'ausilio della Polizia Municipale;

4. Nel verbale viene altresì annotata la volontà, eventualmente già espressa in precedenza dal concessionario decaduto (o dai suoi eredi), circa l'ottenimento della riconcessione di loculi e/o cellette

#### **Art. 115 – Riconcessioni**

1. Al titolare della concessione dichiarato decaduto (o ai suoi eredi) è riconosciuto il diritto di prelazione sulla porzione di area cimiteriale o manufatto non oggetto della regolarizzazione di cui ai precedenti articoli, purché l'interessato (ovvero i suoi aventi causa) presenti entro 60 giorni dalla notifica della dichiarazione di decadenza, istanza di riconcessione;

2. L'istanza di riconcessione di cui al comma precedente può riguardare sia la quota parte dell'area cimiteriale sulla quale insistono loculi e/o cellette già regolarizzata da parte di terzi, che la quota parte di area cimiteriale comunque non negoziata o ceduta a terzi a qualsiasi titolo;

3. Nell'istanza di riconcessione il concessionario decaduto (o i suoi aventi causa) dovrà espressamente dichiarare:

- a) La non opposizione al procedimento di decadenza e agli atti conseguenti;
- b) L'espressa rinuncia degli eventuali coeredi non interessati alla riconcessione (con conseguente accrescimento del diritto di sepoltura in favore dei richiedenti);
- c) L'individuazione precisa ed analitica dei loculi e/o cellette chiesti in riconcessione con la eventuale ripartizione degli stessi in caso di pluralità di richiedenti,



- d) Di regolare utilizzo dei loculi e/o cellette occupati, chiesti in riconcessione, in quanto regolarmente utilizzati e non oggetto di cessioni o negoziazioni in favore di terzi
- e) L'insussistenza per i loculi e/o cellette inoccupati di cessione o negoziazioni in favore di terzi;

4. In presenza di istanza di cui al presente articolo, l'Ufficio competente provvederà comunque ad avvisare i potenziali interessati alla regolarizzazione mediante affissioni pubbliche, per almeno 90 gg. consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al Civico Cimitero, nonché sul sito web del Comune, provvedendo di estenderne la pubblicazione almeno fino alla settimana successiva alla data della commemorazione dei defunti;

5. Dopo il decorso del termine di cui al punto precedente l'Ufficio competente procede alla definizione dell'istanza di riconcessione in favore degli aventi titolo.

6. Non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione comunale eventuali domande di regolarizzazione, riguardanti loculi e/o cellette già assegnate in riconcessione in favore dell'originario concessionario decaduto (o dei suoi eredi) e tardivamente pervenute rispetto alla chiusura del procedimento di riconcessione e le istanze riguardanti negoziazioni o cessioni avvenute dopo la data di adozione del presente Regolamento.

#### **Art. 116 – Riconcessioni quote di area cimiteriale sulla quale insistono loculi e/o cellette regolarmente occupati**

1. La riconcessione all'originario concessionario, o ai suoi eredi, di loculi e/o cellette già regolarmente occupati, ovvero utilizzati per la sepoltura di persone titolari dello ius sepulchri, comporta il versamento di oneri ricognitivi stabiliti con apposita Delibera di Giunta Comunale nonché dei costi di stipula contratto;

2. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) nel caso di loculi facenti parte capo ad una concessione conferita in perpetuo oppure di durata pari a quella dell'originaria concessione conferita a tempo determinato;

3. A fronte del versamento di cui al comma 1 viene riconcesso, il diritto d'uso per anni 99 (novantanove) per le cellette facenti capo ad una concessione originaria conferita in perpetuo, mentre il diritto d'uso per le cellette di durata a tempo determinato è di durata pari a quella dell'originaria concessione conferita a tempo determinato.

4. La riconcessione rilasciata ai sensi del presente articolo formerà oggetto di apposita nuova concessione-contratto e decorrerà dalla data della tumulazione della salma nel relativo loculo e dei resti mortali nella relativa celletta e si procederà alla stipula di una nuova concessione

#### **Art. 117 – Diritto al culto dei defunti**

1. Per i loculi e/o cellette regolarmente occupati, per i quali non è stata richiesta la riconcessione, entro i termini di cui agli articoli precedenti, è riconosciuto al concessionario decaduto (o ai suoi aventi causa) il solo diritto al culto dei congiunti defunti; le spoglie dei defunti regolarmente tumulate possono permanere nei rispettivi





loculi e/o cellette fino alla scadenza della concessione dichiarata decaduta, senza possibilità di ulteriore riutilizzo da parte dei soggetti decaduti;

2. In caso di liberazione di loculi e/o cellette di cui al comma precedente, anche prima della scadenza prevista, gli stessi saranno acquisiti al demanio comunale senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo in favore del concessionario dichiarato decaduto o dei suoi aventi causa.

#### **Art. 118 – Riconcessione porzione di area cimiteriale sulla quale insistono loculi e/o cellette non occupati**

1. La riconcessione in capo all'originario concessionario (o suoi eredi) di loculi e/o cellette non occupati comporta il versamento delle somme stabilite con apposita Delibera di Giunta Comunale.

2. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene riconcesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) per i loculi originariamente conferiti in perpetuo, mentre il diritto d'uso per i loculi di durata a tempo determinato e di durata pari a quella dell'originaria concessione conferita a tempo determinato.

3. A fronte del versamento di cui al comma 1 viene riconcesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) per le cellette originariamente conferiti in perpetuo, mentre il diritto d'uso per i loculi di durata a tempo determinato e di durata pari a quella dell'originaria concessione conferita a tempo determinato.

4. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decorre dalla data prevista dal nuovo contratto.

#### **Art. 119 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria**

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data di approvazione del presente regolamento potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelli antincendio e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 120 - Contabilità**

1. Le entrate derivanti dall'espletamento dei servizi necroscopici e cimiteriali sono introitate dall'amministrazione comunale tramite versamento su conto corrente ed iscritte, in entrata, su apposito capitolo di bilancio.

2. I proventi di cui al precedente comma sono vincolati a spese relative alla manutenzione, al miglioramento e all'ampliamento del cimitero e dei servizi cimiteriali.

#### **Art. 121 – Definizioni e funzioni**

1. Per Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e Responsabile dei Servizi Cimiteriali si intendono i Responsabili di Settore, individuati dalla Giunta Comunale, cui afferisce la delega per le funzioni di gestione del Cimitero.

2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è competente alla stipula degli atti di concessione e al rilascio della autorizzazioni comunali in materia funeraria e cimiteriale.



#### **Art. 122 – Nuovo cimitero**

1. La gestione del nuovo cimitero è affidata alla società concessionaria secondo gli articoli del “contratto per la concessione di costruzione e gestione del nuovo cimitero” in deroga parziale a quanto riportato nel presente Regolamento in caso di contrasto con gli articoli che precedono.

#### **Art. 123 – Loculi provvisori**

1. I loculi provvisori presenti all’interno del cimitero dovranno essere oggetto di regolarizzazione o soppressione nell’ambito della stesura del Piano Regolare Cimiteriale nei tempi stabiliti dall’art.40.

#### **Art. 124 – Sospensione di procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie**

1. Per personale delegato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale si intende quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale del 28/09/2007 n. 737.

#### **Art. 125 – Gestione operazioni cimiteriali**

1. Le procedure di organizzazione dei servizi di cui all’art.36 commi 4-5, art. 50 comma 10 e art.98 comma 28 devono essere attivate entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.



**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

Marca da bollo

**RICHIESTA TUMULAZIONE SALMA**

**AL Comune di Anagni**  
**Servizi Cimiteriali**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
N. documento di identità .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....  
della concessione agli atti rep n. .... stipulata in data .....  
relativa al manufatto cimiteriale sito nel cimitero comunale settore ..... blocco .....  
fila ..... loculo ..... relativamente alla tumulazione:

**CHIEDE l'autorizzazione alla tumulazione**

della salma del defunto .....  
nato a ..... il .....  
deceduto a ..... il .....  
rapporto di parentela con il concessionario .....

**e DICHIARA**

- Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che le operazioni cimiteriali comporteranno;

- Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e, pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alla suddette operazione cimiteriale;
- Di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;
- Di allegare copia di un documento di identità

Anagni, .....

**Firma**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 (PRIVACY) I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse. Lei può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati così come previsto dall'art 7 del D.Lgs. 196/2003.**

Anagni, .....

**Firma**

<p style="text-align: center;"><b>VISTO SI APPROVA</b></p> <p style="text-align: center;">il Responsabile dei Servizi Cimiteriali</p>
---

## IN CASO DI DECESSO DEL CONCESSIONARIO

(aggiungere più fogli se necessario)

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....

**Firma 1**

Dichiara/no, altresì, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Firma 1**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....

**Firma 2**

Dichiara/no, altresì, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Firma 2**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....

**Firma 3**

Dichiara/no, altresì, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Firma 3**

**DICHIARANO**

consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni mendaci non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000; sotto la propria personale responsabilità **l'assenso alla suddetta operazione cimiteriale di tumulazione.**

**Anagni, .....**

**Firme**

**Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di ciascuno dei dichiaranti.**



**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

Marca da bollo

**RICHIESTA VARIAZIONE INTESTAZIONE**

**AL Comune di Anagni**  
**Servizi Cimiteriali**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
N. documento di identità .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....  
della concessione agli atti rep n. .... stipulata in data .....  
relativa al manufatto cimiteriale sito nel cimitero comunale settore ..... blocco .....  
fila ..... loculo ..... relativamente alla tumulazione:

**CHIEDE**

di subentrare, alle medesime condizioni, nel contratto di concessione cimiteriale citato per la  
tumulazione della salma/resti/ceneri  
del defunto .....  
nato a ..... il .....  
deceduto a ..... il .....  
rapporto di parentela con il concessionario .....

**e DICHIARA**

**Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000  
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000**

- Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che le operazioni cimiteriali comporteranno;
- Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e, pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alla suddette operazione cimiteriale;
- Di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;
- Di allegare copia di un documento di identità

Anagni, .....

**Firma**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 (PRIVACY) I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse. Lei può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati così come previsto dall'art 7 del D.Lgs. 196/2003.**

Anagni, .....

**Firma**

**Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di ciascuno dei dichiaranti.**

**VISTO SI APPROVA**

il Responsabile dei Servizi Cimiteriali





**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

Marca da bollo

**RICHIESTA RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE**

**AL Comune di Anagni**  
**Servizi Cimiteriali**

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a a ..... prov ..... il .....

N. documento di identità .....

residente a .....

Via ..... n. ....

Tel. .... Cellulare .....

E-mail ..... Cod. Fiscale .....

nella sua qualità di :

Concessionario

Avente diritto (specificare) .....

della concessione agli atti rep n. .... stipulata in data .....

relativa al manufatto cimiteriale sito nel cimitero comunale settore ..... blocco .....

fila ..... loculo ..... relativamente alla tumulazione:

1. salma/resti/ceneri del defunto .....

nato il ..... morto il .....

2. salma/resti/ceneri del defunto .....

nato il ..... morto il .....

3. salma/resti/ceneri del defunto .....

nato il ..... morto il .....

4. salma/resti/ceneri del defunto .....

nato il ..... morto il .....

**CONSAPEVOLE**

che la suddetta concessione cimiteriale è scaduta in data .....

**CHIEDE**

**IL RINNOVO DELLA SUDETTA CONCESSIONE**

**e DICHIARA**

- Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che le operazioni cimiteriali comporteranno;
- Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e, pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alla suddette operazione cimiteriale;
- Di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;
- Dichiarare inoltre di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla sottoscrizione della concessione cimiteriale da parte di persona diversa dal precedente concessionario;
- Di allegare copia di un documento di identità

Anagni, .....

**Firma**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 (PRIVACY) I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse. Lei può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati così come previsto dall'art 7 del D.Lgs. 196/2003.**

Anagni, .....

**Firma**

**VISTO SI APPROVA**  
il Responsabile dei Servizi Cimiteriali



**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

**Marca da bollo**

**RICHIESTA RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE**

**AL Comune di Anagni**  
**Servizi Cimiteriali**

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a a ..... prov ..... il .....

N. documento di identità .....

residente a .....

Via ..... n. ....

Tel. .... Cellulare .....

E-mail ..... Cod. Fiscale .....

nella sua qualità di :

Concessionario

Avente diritto (specificare) .....

della concessione agli atti rep n. .... stipulata in data .....

relativa al manufatto cimiteriale sito nel cimitero comunale settore ..... blocco .....

fila ..... loculo ..... relativamente alla tumulazione:

1. salma/resti/ceneri del defunto .....

nato il ..... morto il .....

2. salma/resti/ceneri del defunto .....

nato il ..... morto il .....

3. salma/resti/ceneri del defunto .....

nato il ..... morto il .....

4. salma/resti/ceneri del defunto .....

nato il ..... morto il .....

**CONSAPEVOLE**

che la suddetta concessione cimiteriale è scaduta in data .....

**CHIEDE**

**IL RINNOVO DELLA SUDETTA CONCESSIONE**

**e DICHIARA**

- Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che le operazioni cimiteriali comporteranno;
- Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e, pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alla suddette operazione cimiteriale;
- Di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;
- Dichiarare inoltre di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla sottoscrizione della concessione cimiteriale da parte di persona diversa dal precedente concessionario;
- Di allegare copia di un documento di identità

Anagni, .....

**Firma**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 (PRIVACY) I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse. Lei può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati così come previsto dall'art 7 del D.Lgs. 196/2003.**

Anagni, .....

**Firma**

<p><b>VISTO SI APPROVA</b></p> <p>il Responsabile dei Servizi Cimiteriali</p>
---



**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

Marca da bollo

**ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONE CIMITERIALE**

**AL Comune di Anagni**  
**Servizi Cimiteriali**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
N. documento di identità .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....  
della concessione agli atti rep n. .... stipulata in data .....  
relativa al manufatto cimiteriale sito nel cimitero comunale settore ..... blocco .....  
fila ..... loculo ..... relativamente alla tumulazione:

**CHIEDE**

**di poter regolarizzare la Concessione Cimiteriale relativa a:**

1 .Loculo/celletta/ossario ubicato nel Cimitero per la mancata sottoscrizione del contratto di concessione, nel quale sono tumulate le salme/resti mortali di:  
della salma del defunto .....  
nato a ..... il .....  
deceduto a ..... il .....  
rapporto di parentela con il concessionario .....  
2. Subentro nella concessione n ..... del .....  
per decesso dell'originario proprietario

3. Stipula di concessione relativa all'utilizzo del loculo/celletta/ossario settore ..... blocco ..... fila ..... loculo .....
4. Altro .....

a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000)

**DICHIARA**

- Che (non) esistono gli atti della concessione relativi alla cappella/loculo cimiteriale
- che l'occupatore di fatto è la il sig. .... nato a..... il ..... e deceduto il .....
- che può esibire la seguente documentazione probatoria:  
.....  
.....
- che gli eredi aventi diritto al subentro nella concessione sono: (nome, cognome, data e luogo di nascita, grado di parentela con il concessionario, firma)

nome e cognome	Grado di parentela
Luogo e data di nascita	Firma
nome e cognome	Grado di parentela
Luogo e data di nascita	Firma
nome e cognome	Grado di parentela
Luogo e data di nascita	Firma
nome e cognome	Grado di parentela
Luogo e data di nascita	Firma
nome e cognome	Grado di parentela
Luogo e data di nascita	Firma

- che viene designato come concessionario subentrante il sig.:

nome e cognome	Grado di parentela
Luogo e data di nascita	Residente in
Tel.	Firma

- che il designato è scelto da tutti gli aventi diritto
- di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione entro la data indicata dal Comune
- Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che le operazioni cimiteriali comporteranno;
- Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e, pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alla suddette operazione cimiteriale;
- Di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;
- Di allegare copia di un documento di identità

Anagni, .....

**Firma**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 (PRIVACY) I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell' istanza e per le finalità strettamente connesse. Lei può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati così come previsto dall'art 7 del D.Lgs. 196/2003.**

Anagni, .....

**Firma**

**Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di ciascuno dei dichiaranti.**



**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

Marca da bollo

**RICHIESTA DI INSERIMENTO RESTI / CENERI**

**AL Comune di Anagni**  
**Servizi Cimiteriali**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
N. documento di identità .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....  
della concessione agli atti rep n. .... stipulata in data .....  
relativa al manufatto cimiteriale sito nel cimitero comunale settore ..... blocco .....  
fila ..... loculo ..... relativamente alla tumulazione:

**CHIEDE**

**l'inserimento nel manufatto citato dei resti / ceneri**

della salma del defunto .....  
nato a ..... il .....  
deceduto a ..... il .....  
rapporto di parentela con il concessionario .....

**e DICHIARA**



- Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che le operazioni cimiteriali comporteranno;
- Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e, pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alla suddette operazione cimiteriale;
- Di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;
- Di allegare copia di un documento di identità

Anagni, .....

**Firma**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 (PRIVACY) I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell' istanza e per le finalità strettamente connesse. Lei può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati così come previsto dall'art 7 del D.Lgs. 196/2003.**

Anagni, .....

**Firma**

**Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di ciascuno dei dichiaranti.**

<p style="text-align: center;"><b>VISTO SI APPROVA</b></p> <p style="text-align: center;">il Responsabile dei Servizi Cimiteriali</p>
---



**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

Marca da bollo

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
PER ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA**

**AL Comune di Anagni  
Servizi Cimiteriali**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
N. documento di identità .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....  
della concessione agli atti rep n. .... stipulata in data .....  
relativa al manufatto cimiteriale sito nel cimitero comunale settore ..... blocco .....  
fila ..... loculo ..... relativamente alla tumulazione:

**CHIEDE l'autorizzazione alla**

**Estumulazione / Esumazione straordinaria**

della salma del defunto .....  
nato a ..... il .....  
deceduto a ..... il .....  
rapporto di parentela con il concessionario .....

**e DICHIARA**

- Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che le operazioni cimiteriali comporteranno;
- Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e, pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alla suddetta operazione cimiteriale;
- Di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;
- Di allegare copia di un documento di identità

Anagni, .....

**Firma**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 (PRIVACY) I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse. Lei può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati così come previsto dall'art 7 del D.Lgs. 196/2003.**

Anagni, .....

**Firma**

**Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di ciascuno dei dichiaranti.**

<p style="text-align: center;"><b>VISTO SI APPROVA</b></p> <p style="text-align: center;">il Responsabile dei Servizi Cimiteriali</p>
---



**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

Marca da bollo

**RICHIESTA ESTUMULAZIONE SALMA (CAPPELLA/TOMBA DI FAMIGLIA)**

**AL Comune di Anagni**  
**Servizi Cimiteriali**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
N. documento di identità .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....  
della concessione agli atti rep n. .... stipulata in data .....  
relativa al manufatto cimiteriale sito nel cimitero comunale settore ..... blocco .....  
fila ..... loculo ..... relativamente alla tumulazione:

**CHIEDE l'autorizzazione alla estumulazione**

della salma del defunto .....  
nato a ..... il .....  
deceduto a ..... il .....  
rapporto di parentela con il concessionario .....

e l'eventuale successiva:

- Raccolta dei resti ossei in cassetta di zinco chiusa con saldatura (ex D.P.R. 285/90) in caso di mineralizzazione della salma
- Cremazione dei resti

**e DICHIARA**

- Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che le operazioni cimiteriali comporteranno;
- Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e, pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alla suddette operazione cimiteriale;
- Di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;
- Di allegare copia di un documento di identità

Anagni, .....

**Firma**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 (PRIVACY) I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse. Lei può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati così come previsto dall'art 7 del D.Lgs. 196/2003.**

Anagni, .....

**Firma**

**VISTO SI APPROVA**

il Responsabile dei Servizi Cimiteriali

## IN CASO DI DECESSO DEL CONCESSIONARIO

(aggiungere più fogli se necessario)

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....

**Firma 1**

Dichiara/no, altresì, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Firma 1**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....

**Firma 2**

Dichiara/no, altresì, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Firma 2**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....

**Firma 3**

Dichiara/no, altresì, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Firma 3**

### **DICHIARANO**

consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni mendaci non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000; sotto la propria personale responsabilità **l'assenso alla suddetta operazione cimiteriale di estumulazione e successiva:**

- Raccolta dei resti ossei in cassetta di zinco chiusa con saldatura (ex D.P.R. 285/90) in caso di mineralizzazione della salma**
- Cremazione dei resti**

**Anagni, .....**

**Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di ciascuno dei dichiaranti.**



**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

**Marca da bollo**

**COMUNICAZIONE RINUNCIA CONCESSIONE**

**AL Comune di Anagni  
Servizi Cimiteriali**

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a a ..... prov ..... il .....

N. documento di identità .....

residente a .....

Via ..... n. ....

Tel. .... Cellulare .....

E-mail ..... Cod. Fiscale .....

nella sua qualità di :

Concessionario

Avente diritto (specificare) .....

della concessione agli atti rep n. .... stipulata in data .....

relativa al manufatto cimiteriale sito nel cimitero comunale settore ..... blocco .....

fila ..... loculo ..... relativamente alla tumulazione:

1. salma/resti/ceneri del defunto .....

nato il ..... morto il .....

2. salma/resti/ceneri del defunto .....

nato il ..... morto il .....

3. salma/resti/ceneri del defunto .....



nato il ..... morto il .....

4. salma/resti/ceneri del defunto .....

nato il ..... morto il .....

#### DICHIARA

- Di voler rinunciare alla suddetta concessione
- Di essere consapevole che l'atto di rinuncia comporta la perdita del diritto d'uso acquisito con relativo atto concessorio
- Di essere consapevole che il manufatto come sopra individuato tornerà nella piena disponibilità del Comune
- Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che le operazioni cimiteriali comporteranno;
- Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e, pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alla suddette operazione cimiteriale;
- Di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;
- Dichiaro inoltre di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla sottoscrizione della concessione cimiteriale da parte di persona diversa dal precedente concessionario;
- Di allegare copia di un documento di identità

Anagni, .....

**Firma**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 (PRIVACY) I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse. Lei può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati così come previsto dall'art 7 del D.Lgs. 196/2003.**

Anagni, .....

**Firma**

**VISTO SI APPROVA**

il Responsabile dei Servizi Cimiteriali



MC009

**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

Marca da bollo

**RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE  
SCADENZA CONTRATTO**

**AL Comune di Anagni  
Servizi Cimiteriali**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
N. documento di identità .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....  
della concessione agli atti rep n. .... stipulata in data .....  
relativa al manufatto cimiteriale sito nel cimitero comunale settore ..... blocco .....  
fila ..... loculo ..... relativamente alla tumulazione della salma del defunto  
.....  
nato a ..... il .....  
deceduto a ..... il .....

**CONSAPEVOLE**

- che la suddetta concessione cimiteriale è scaduta in data .....
- che la rinuncia della concessione di cui sopra, non può essere soggetta a vincoli o condizione
- alcuna e che genera pertanto un contratto di retrocessione del sepolcro;
- che il periodo dalla data di scadenza della concessione cimiteriale è da intendersi come senza titolo e che è pertanto all'Ente dovuta, la corresponsione del relativo importo di occupazione in chiave proporzionale della tariffa vigente;

**DICHIARA**

**CHE NON INTENDE RINNOVARE LA SUDETTA CONCESSIONE CIMITERIALE**

Anagni, .....

**Firma**

**VISTO SI APPROVA**

il Responsabile dei Servizi  
Cimiteriali

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di CONIUGE del defunto .....

**Firma**

**OVVERO IN MANCANZA DEL CONIUGE**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....

**Firma 2**

Dichiara/no, altresì, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Firma 2**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....

**Firma 3**

Dichiara/no, altresì, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Firma 3**

**RICHIEDE / RICHIEDONO ALTRESI'  
DI TUMULARE**

dei resti/ceneri del defunto .....

nato a ..... il .....  
deceduto a ..... il .....

- 1) nel manufatto cimiteriale già in concessione, sito nel cimitero  
..... settore ..... blocco ..... fila  
..... loculo ..... contratto di repertorio ..... del ..... già  
occupato dal defunto .....
- 2) nel manufatto cimiteriale già in concessione, sito nel **cimitero comunale** settore .....  
blocco ..... fila ..... loculo ..... contratto di repertorio .....  
del ..... già occupato dal defunto .....
- 3) Ai sensi della vigente normativa la collocazione/dispersione in **ossario comune**;

**(solo per) stati cinerei/ceneri:**

- di richiedere altresì ai sensi della vigente normativa l'affidamento dell'urna cineraria, la cui, richiesta sarà presentata con apposita domanda;
- di richiedere la dispersione delle ceneri (se ricorrono i requisiti previsti dalle Leggi vigenti);

(barrare la casella corrispondente)

**DICHIARA/DICHIARANO**

**Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000  
e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000**

- di essere l'erede/gli eredi legittimi del/dei suddetto defunto/a ed in quanto tale/i titolato/i a disporre delle spoglie mortali intese in senso omnicomprendivo;
- che non vi sono altri eredi di pari grado o comunque legittimamente interessati alla suddetta operazione cimiteriale;
- che, pur essendovi altri eredi di pari grado o comunque legittimamente interessati all'operazione richiesta, è stato acquisito preventivo consenso al riguardo;

**DICHIARA / DICHIARANO INOLTRE**

- Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici che le operazioni cimiteriali comporteranno;
- Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune di Segrate da qualsivoglia, responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alle suddette operazioni cimiteriali;
- Di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;

**Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di ciascuno dei dichiaranti.**

Anagni, .....

**Firme**



**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

Marca da bollo

**RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE  
SCADENZA CONTRATTO  
PRATICA DI ESTUMULAZIONE E CREMAZIONE**

**AL Comune di Anagni  
Servizi Cimiteriali**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
N. documento di identità .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....  
della concessione agli atti rep n. .... stipulata in data .....  
relativa al manufatto cimiteriale sito nel cimitero comunale settore ..... blocco .....  
fila ..... loculo ..... relativamente alla tumulazione della salma del defunto  
.....  
nato a ..... il .....  
deceduto a ..... il .....

**CONSAPEVOLE**

- che la suddetta concessione cimiteriale è scaduta in data .....
- che la rinuncia della concessione di cui sopra, non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna e che genera pertanto un contratto di retrocessione del sepolcro;
- che il periodo dalla data di scadenza della concessione cimiteriale è da intendersi come senza titolo e che è pertanto all'Ente dovuta, la corresponsione del relativo importo di occupazione in chiave proporzionale della tariffa vigente;

**DICHIARA  
CHE NON INTENDE RINNOVARE LA SUDETTA CONCESSIONE CIMITERIALE**

Anagni, .....

**Firma**

**VISTO SI APPROVA**

il Responsabile dei Servizi  
Cimiteriali

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di CONIUGE del defunto .....

**Firma**

**OVVERO IN MANCANZA DEL CONIUGE**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....

**Firma 2**

Dichiara/no, altresì, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Firma 2**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov ..... il .....  
residente a .....  
Via ..... n. ....  
Tel. .... Cellulare .....  
E-mail ..... Cod. Fiscale .....  
nella sua qualità di avente diritto (specificare) .....

**Firma 3**

Dichiara/no, altresì, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Firma 3**

**RICHIEDE / RICHIEDONO ALTRESI'**



- di poter procedere all'estumulazione e al trasporto della salma indecomposta (resti mortali) presso il forno crematorio di destinazione
- di
  - deporre l'urna cineraria nel manufatto già in concessione presso il Cimitero (repertorio .....
  - deporre l'urna cineraria nel manufatto da prendere in concessione presso il Cimitero
  - deporre l'urna cineraria in manufatto cimiteriale presso .....
  - avere l'urna cineraria in affidamento .....
  - di disperdere le ceneri presso .....

**DICHIARA/DICHIARANO**

**Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000**

- con il presente atto la volontà personale che i resti mortali vengano cremati secondo quanto riportato dalla normativa vigente
- che il defunto non era portatore di pace maker e che nulla-osta alla cremazione
- di essere l'erede/gli eredi legittimi del/dei suddetto defunto/a ed in quanto tale/i titolato/i a disporre delle spoglie mortali intese in senso omnicomprendivo;
- che non vi sono altri eredi di pari grado o comunque legittimamente interessati alla suddetta operazione cimiteriale;
- che, pur essendovi altri eredi di pari grado o comunque legittimamente interessati all'operazione richiesta, è stato acquisito preventivo consenso al riguardo;

**DICHIARA / DICHIARANO INOLTRE**

- Di impegnarsi a sostenere tutti gli oneri economici che le operazioni cimiteriali comporteranno;
- Di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e che in ogni caso l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e pertanto, di sollevare e tenere indenne il Comune di Segrate da qualsivoglia, responsabilità derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alle suddette operazioni cimiteriali;
- Di accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;

**Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di ciascuno dei dichiaranti.**

**Anagni, .....**

**Firme**



**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE  
DI UN CADAVERE – RESTI MORTALI**

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  
ANAGNI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

**P R E M E S S O**

che in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ decedeva in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

**C H I E D E**

Ai sensi dell'art .39 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10 settembre 1990 ,n. 285e dell'art.3 della legger 30 marzo 2001 n.130 , l'autorizzazione per la cremazione della salma – dei resti mortali del defunto presso il crematorio di \_\_\_\_\_

**ALLEGA :**

1. Disposizione testamentaria espressa in tal senso dal defunto ;
  2. Atto scritto, con sottoscrizione autenticata, da cui risulti la volontà del coniuge o dei parenti di procedere alla cremazione del defunto ;
  3. Dichiarazione in carta libera e datata , sottoscritta dall'associato, convalidata dal Presidente dell'associazione , dalla quale risulta chiaramente la volontà del defunto di essere cremato ;
  4. Certificato in carta libera redatto dal Dr \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, con firma autenticata dal coordinatore sanitario , dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  5. Nulla osta dell'Autorità giudiziaria rilasciato in data \_\_\_\_\_ che autorizza la cremazione .
- Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10 settembre 1990 .N. 285 e art. 3 delle Legge 30 marzo 2001 , n. 130, l'autorizzazione per il trasporto;
- Della detta salma – resti mortali presso il crematorio di : \_\_\_\_\_

Delle risultanti ceneri nel cimitero comunale di \_\_\_\_\_

Incaricato di tutte le operazioni prima dette il Sig. \_\_\_\_\_

Nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Anagni lì \_\_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**



**Comune di Anagni**  
Provincia di Frosinone

**RICHIESTA PER L'AFFIDO DELLE CENERI AI SENSI DELLA  
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 28/04/2006 REGIONE LAZIO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a in \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ del defunto \_\_\_\_\_  
nato/a in \_\_\_\_\_ deceduto/a in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in vita residente in \_\_\_\_\_  
premessi che :

- il defunto è in attesa di cremazione
  - il defunto è stato cremato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ giusta autorizzazione del Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_
  - le ceneri del defunto sono :
    - b) inumate
    - c) tumulate
    - d) depositate nel cimitero \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_
  - che intende ottenere l'affidamento delle ceneri nel rispetto di quanto manifestato in vita dal defunto e comprovato dalla documentazione allegata :
  - disposizione documentaria ;
  - dichiarazione autografa ;
  - dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione ;
  - dichiarazione resa dal coniuge ovvero dalla maggioranza assoluta dei congiunti previsti dal libro I Tit. V del codice civile (se prevista dal regolamento comunale o da direttive regionali
- C H I E D E**

il rilascio dell'autorizzazione per l'affido personale dell'urna contenente le ceneri del defunto indicato in premessa e a tal fine per la conservazione presso :

l'abitazione coincidente con la sua residenza al seguente indirizzo :

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28,12,2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere ,di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 ,sotto la sua personale responsabilità:

di impegnarsi a custodire l'urna presso la sua residenza , posta in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ esattamente in questo luogo :

- che presenta i requisiti di sicurezza da ogni forma di profanazione ed integrità richiesti;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza ;
- di essere a conoscenza delle norme in materia di affidamento personale delle urne cinerarie e di accettare le prescrizioni indicate nell'apposito disciplinare e/o nell'atto di affidamento .
- di essere a conoscenza :
- dell'obbligo di mantenere l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto ;
- delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia;
- dell'obbligo d' informare l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di \_\_\_\_\_ della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria entro il termine massimo di 30 giorni

- della possibilità di trasferimento in cimitero, con assunzione dei relativi oneri nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna, e ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un cimitero del Comune di \_\_\_\_\_
- del divieto all'affidamento – anche temporaneo - dell'urna cineraria ad altra persona se non interviene specifica autorizzazione dell'autorità comunale che ha emesso il provvedimento e in sua esecuzione specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l'urna ;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare , tramite proprio personale , opportune verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione ed acconsente pertanto l'accesso ai locali dove viene custodita l'urna.

Allega altresì :

- fotocopia documento d'identità dell'istante .
- estratto dell'atto di morte del defunto .
- verbale di cremazione .
- dichiarazione dalla quale risulta la volontà del coniuge o dei parenti
- disposizione testamentaria del defunto.
- certificazione del legale rappresentante della \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

in fede

\_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_

Ufficio Stato Civile

La presente richiesta è stata sottoscritta in mia presenza .

Richiedente riconosciuto tramite \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ -

COMUNE DI ANAGNI

PROVINCIA DI FROSINONE

CONCESSIONE D'USO DI LOCULO SITO NEL CIMITERO COMUNALE

L'anno **DUEMILA**..... il giorno ..... del mese

..... di presso la residenza comunale di Anagni (FR), con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile.

**TRA**

- il **Comune di Anagni** (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "*Comune*"), codice fiscale 00104250600, rappresentato dal Responsabile del Servizio ....., nato ad ..... il ....., il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualifica in forza di decreto sindacale di nomina .....

**E**

- il sig./la sig.ra (di seguito nel presente atto denominato/a semplicemente "*concessionario*"), nato/a a ....., il ....., residente a ....., Via ..... Codice Fiscale ..... è stato convenuto e stipulato quanto appresso:

le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** - Il Comune, come sopra qualificato, concede al sig....., concessionario, che accetta, si obbliga e stipula per sé ed eredi per la durata di anni 25 (venticinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione

del presente contratto, la concessione d'uso del loculo posto nel cimitero comunale, contraddistinto dal n ..... - Fila ..... - Zona: ..... a destinato alla tumulazione della salma di .....

**ART. 2** – Per la presente concessione cimiteriale, il concessionario ha corrisposto al Comune la somma di Euro ..... (diconsi ..... Euro ) quale canone concessorio, mediante versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, come da documentazione agli atti.

**ART. 3** – La presente concessione si intende fatta ed accettata tra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dal regolamento di polizia mortuaria in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno di seguito ed in proposito essere emanate.

**ART. 4** – La presente concessione non dà diritto di proprietà ma solo di uso e non potrà essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente. In particolare la concessione non può essere fatta oggetto di attività di lucro o speculazione da parte del concessionario, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.

Qualora la salma sia estumulata per trasportarla o collocarla altrove, il loculo ritornerà alla libera disponibilità del Comune senza possibilità di rimborso.

**ART. 5** – L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

**ART. 6** – Restano a carico del concessionario o suoi eredi, gli oneri relativi alla

manutenzione ordinaria e straordinaria del/i loculo/i, ferma restando la possibilità del Comune di sostituirsi d'ufficio, con diritto di piena rivalsa e rimborso.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto o in parte del manufatto concesso per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

**ART. 7** – Alla scadenza della presente concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento in vigore, il/i loculo/i di cui trattasi ritornerà/ritorneranno nella piena disponibilità del Comune, previa esumazione dei resti mortali.

**ART. 8** – Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e quelle del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

**ART. 12** - Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso (ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - circolare ministeriale n. 126 del 15.05.1998 ) con spese a carico della parte soccombente.

Seguono le firme:

PER IL COMUNE

PER IL CONCESSIONARIO





## ALLEGATO N.2

### CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI e TARIFE SERVIZI CIMITERIALI

#### CONCESSIONI PER LOCULI

DURATA	FILA	CANONE	SPESE
25 anni	<b>1<sup>^</sup> , 4<sup>^</sup> e oltre</b> partendo dal basso verso l'alto	da stabilire con D.C.C.	marca da bollo €16,00
	<b>2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup></b> partendo dal basso verso l'alto	da stabilire con D.C.C.	marca da bollo €16,00

#### RINNOVO CONCESSIONI LOCULI

DURATA	CANONE	SPESE
25 anni	da stabilire con D.C.C. (1 SALMA O RESTI)	marca da bollo €16,00
	da stabilire con D.C.C. (2 SALME o RESTI)	
	da stabilire con D.C.C. (3 SALME o RESTI)	
	da stabilire con D.C.C. (4 SALME O RESTI)	

#### RINNOVO CONCESSIONI CAPPELLE / EDICOLE

DURATA	POSTI	CANONE	SPESE
99 anni	6 o meno	da stabilire con D.C.C.	marca da bollo €16,00
	8	da stabilire con D.C.C.	
	10	da stabilire con D.C.C.	
	12 e oltre	da stabilire con D.C.C.	

#### OSSARI

DURATA	CANONE	SPESE
99 anni	da stabilire con D.C.C.	marca da bollo €16,00

**SERVIZI CIMITERIALI (SOLO ASSISTENZA)**

<b>DESCRIZIONE INTERVENTI</b>	<b>TARIFFA</b>
Assistenza alla tumulazione di salma in loculo mediante chiusura ermetica con muratura in mattoni e successivo intonaco rustico tirato a frattazzo fino o mediante lastre di calcestruzzo o simili; compreso ponteggi, rimozione e successiva riposa di lastra di marmo esistente a chiusura, pulizie varie, trasporto di eventuali macerie in pubblica discarica e manodopera	da stabilire con D.C.C.
Assistenza alla tumulazione di resti mortali in ossario individuale compreso ogni onere di rimozione e riposa lastra esistente di chiusura, pulizie varie, trasporto di eventuali macerie in pubblica discarica e manodopera	da stabilire con D.C.C.
Assistenza all'estumulazione di salma da loculo di tomba o di cappella funeraria mediante rimozione della muratura e successiva riposa della muratura di chiusura, compresa la rimozione e successiva posa della lastra tombale esistente; compreso ponteggi, pulizie varie, trasporto di eventuali macerie in pubblica discarica e manodopera	da stabilire con D.C.C.
Inumazione ed esumazione salma in campo comune	da stabilire con D.C.C.
Dispersione e conservazione ceneri all'interno del Cimitero Comunale	da stabilire con D.C.C.

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.  
(GU n.239 del 12-10-1990 - Suppl. Ordinario n. 63)

Vigente al: 27-10-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;  
Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;  
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, recante regolamento di polizia mortuaria;  
Udito il parere del Consiglio superiore di sanita';  
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 1990;  
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, composto di centootto articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio  
dei Ministri  
DE LORENZO, Ministro della sanita'  
GAVA, Ministro dell'interno  
VASSALLI, Ministro di grazia e  
giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1990

Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 10

### Capo I

#### DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il comune deve darne informazione immediatamente all'unita' sanitaria locale dove e' avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclididi

radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte e' fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita' giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanita', d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove e' avvenuto il decesso alla unita' sanitaria locale nel cui territorio detto comune e' ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unita' sanitaria locale diversa da quella ove e' avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unita' sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti piu' unita' sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unita' sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti piu' unita' sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovra' individuare la unita' sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalita' sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

#### Art. 2.

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

#### Art. 3.

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorita' giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

#### Art. 4.

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unita' sanitaria locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo e' svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attivita' dal coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

.art)4;

#### Art. 5.

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne

immediatamente il sindaco il quale ne da' subito comunicazione all'autorita' giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unita' sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorita' giudiziaria, l'unita' sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorita' giudiziaria perche' questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione e' necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presubilmente compiuto 28 settimane di eta' intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unita' sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta eta' inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unita' sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta eta' di gestazione ed il peso del feto.

## Capo II

### PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8.

1. Nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avra' accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita' o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale il sindaco puo' ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in

condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

### Capo III

#### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

##### Art. 12.

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

##### Art. 13.

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività'.

##### Art. 14.

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

3. I comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

##### Art. 15.

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno

di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unita' sanitaria locale, oppure comprende piu' unita' sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra e' riferito alla popolazione complessiva del comune.

3. Con le stesse modalita' si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattivita' o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

## Capo IV

### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### Art. 16.

1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, e':

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorita' comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'unita' sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.

#### Art. 17.

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 18.

1. Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere e' portatore di radioattivita', la unita' sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 19.

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, puo' imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entita' non puo' superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro

comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreche' esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entita' non puo' superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 20.

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unita' sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneita', deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21.

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in localita' individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneita' dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature e' accertata dal coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente.

Art. 22.

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalita' ed i percorsi consentiti, nonche' il luogo e le modalita' per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 24.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune e' autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione e' comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovra' essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 25.

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 puo' essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, e' stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 26.

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione e' avvenuto il decesso.



2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune e' sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

#### Art. 27.

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto e' rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale e' rilasciato dalla competente autorita' del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualita' di autorita' delegata dal Ministero della sanita'.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Citta' del Vaticano e' regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

#### Art. 28.

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorita' consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente autorita' sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanita' dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorita' consolare italiana, constatata la regolarita' della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma e' diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorita' consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

#### Art. 29.

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorita' consolare dello Stato verso il quale la salma e' diretta;

b) certificato dell'unita' sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanita' dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovra' transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanita'.

#### Art. 30.

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura

e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o piu' tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o piu' tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da piu' facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o piu' tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalita' tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa cosi' confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non piu' di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non piu' di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

#### Art. 31.

1. Il Ministero della sanita', anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro.

#### Art. 32.

1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 33.

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 34.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove e' avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 35.

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 36.

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovra' recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

## Capo V

### RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 37.

1. Fatti salvi i poteri dell'autorita' giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonche' i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario puo' disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico e' eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente

che lo ha richiesto.

Art. 38.

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 39.

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

## Capo VI

### RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 40.

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41.

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 42.

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 43.

1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporra' a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso e' permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. E' vietato il commercio di ossa umane.

## Capo VII

### PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE

#### A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

##### Art. 44.

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

## Capo VIII

### AUTOPSIE E TRATTAMENTI

#### PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

##### Art. 45.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorita' giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale o delle unita' sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattivita' devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorita' giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria.

##### Art. 46.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuera';

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

##### Art. 47.

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattivita', qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando

le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 48.

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

## Capo IX

### DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 49.

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

3. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art. 50.

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 51.

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.

2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 52.

1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal

cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53.

1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

## Capo X

### COSTRUZIONE DEI CIMITERI.PIANI CIMITERIALI

#### DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 54.

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 55.

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle localita', specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondita' e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 56.

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonche' impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 57

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non puo' essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni.

5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla

profondita' di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

#### Art. 58.

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

#### Art. 59.

1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

#### Art. 60.

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

#### Art. 61.

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

#### Art. 62.

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

#### Art. 63.

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.



## Capo XI CAMERA MORTUARIA

### Art. 64.

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

### Art. 65.

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

## Capo XII SALA PER AUTOPSIE

### Art. 66.

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.

2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

## Capo XIII OSSARIO COMUNE

### Art. 67.

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## Capo XIV INUMAZIONE

### Art. 68.

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello

della falda idrica.

Art. 69.

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità'.

Art. 70.

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 71.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità' dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità' venga alla superficie.

Art. 72.

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età' devono avere una profondità' non inferiore a metri 2. Nella parte più' profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73.

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età' inferiore a dieci anni devono avere una profondità' non inferiore a metri due. Nella parte più' profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 74.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75.

1. Per le inumazioni non è' consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità', sentito il Consiglio superiore di sanità'.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

7. Il coperchio sarà' congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## Capo XV

### TUMULAZIONI

#### Art. 76.

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

2. I loculi possono essere a piu' piani sovrapposti.

3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilita' ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprieta'.

7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilita', di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

#### Art. 77.

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

## Capo XVI

### CREMAZIONI

#### Art. 78.

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.

2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal

consiglio comunale.

Art. 79.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 80.

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 81.

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

## Capo XVII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

### Art. 82.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri e' incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanita'. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanita' dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo piu' breve, il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non puo' essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

### Art. 83.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorita' giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorita' giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorita' eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

### Art. 84.

1. Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

### Art. 85.

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attivita' cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

### Art. 86.

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno puo' essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione puo' provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 87.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero e' tenuto a denunciare all'autorita' giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88.

1. Il sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede puo' farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorita' sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, puo' ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 89.

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.

## Capo XVIII

### SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 90.

1. Il comune puo' concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivita'.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettivita', purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 91.

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

Art. 92.

1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla

tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.

3. Con l'atto della concessione il comune puo' importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non puo' essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

#### Art. 93.

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e' riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti e' riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Puo' altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

#### Art. 94.

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

#### Art. 95.

1. Quando il cimitero e' consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

## Capo XIX

### SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

#### Art. 96.

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, puo' essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessita'.

2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente per territorio.

#### Art. 97.

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non puo' essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorita' comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondita' di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

#### Art. 98.

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone

fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuita' della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99.

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprieta' dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprieta' del comune.

## Capo XX

### REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 100.

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunita' straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, puo' parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

## Capo XXI

### SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 101.

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale. Il richiedente fara' eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 102.

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 103.

1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 104.

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprieta' delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali



gli stessi assumano il vincolo di inalienabilita' e di inedificabilita'.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonche' i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorita' comunale.

#### Art. 105.

1. A norma dall'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in localita' differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione puo' essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

## Capo XXII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 106.

1. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e d'intesa con l'unita' sanitaria locale competente, puo' autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonche' per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 107.

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 108.

1. Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, e' abrogato.

2. E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito dalla legge 15 marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1928.

Visto, il Ministro della sanita'

DE LORENZO